

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

51° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	14
3ª - Affari esteri	»	43
4ª - Difesa	»	49
7ª - Istruzione	»	55
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	57
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
10ª - Industria	»	65
11ª - Lavoro	»	80
12ª - Igiene e sanità	»	83
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	89

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	93
-------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	94
2ª - Giustizia - Pareri	»	98
5ª - Bilancio - Pareri	»	100
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	»	102

CONVOCAZIONI	Pag.	103
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta e per le risorse agricole, alimentari e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0013ª)

Il senatore PERLINGIERI precisa che i rilievi critici formulati da lui stesso nel corso della seduta di ieri non volevano in alcun modo essere riferiti alla Presidenza della Commissione, verso cui conferma il proprio pieno apprezzamento. Era sua intenzione, viceversa, sottolineare la difficoltà incontrata dai Commissari a causa della non determinatezza dell'ordine del giorno che, per comprensibili ragioni oggettive, non può prevedere gli argomenti da trattare con l'indicazione esatta delle sedute e degli orari.

Il PRESIDENTE conferma che, in effetti, la situazione è tale da non consentire la precisazione, nell'ordine del giorno settimanale della Commissione, degli argomenti che saranno esaminati nelle diverse sedute. L'elevato numero dei decreti-legge rende, infatti, impossibile prevedere l'effettivo svolgimento delle diverse sedute anche in relazione alle esigenze di presenza dei rappresentanti del Governo: il problema, quindi, potrebbe essere affrontato più efficacemente qualora diminuisse il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte dell'Esecutivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(940) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: favorevole)

Il relatore PERLINGIERI, richiamandosi anche a quanto esposto in sede di valutazione dei precedenti decreti-legge reiterati dal provvedi-

mento in titolo, propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità dello stesso.

Il senatore VILLONE dichiara la propria astensione. A suo avviso il provvedimento contiene disposizioni lesive dell'autonomia regionale e in esso si utilizza in modo non corretto la fonte regolamentare.

Il senatore PIERONI, pur condividendo i rilievi formulati dal senatore Villone, ritiene che essi attengano all'esame di merito e, pertanto, dichiara di aderire alla proposta del relatore.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 562.

(936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13^a Commissione: favorevole)

Il senatore PIERONI, designato relatore sul disegno di legge in titolo, ritiene che la Commissione abbia compiuto un grave errore, nel corso della seduta di ieri, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 551. In tale occasione, i Commissari di maggioranza sembrano aver orientato il loro atteggiamento più in una logica di appartenenza politica che non sulla base di una valutazione sulla costituzionalità del provvedimento in esame. In tali condizioni, non considera utile svolgere il ruolo di relatore, specie su argomenti che attengono alla materia ambientale.

La senatrice BRICCARELLO non concorda con quanto sostenuto dal senatore Pieroni. A suo avviso i Commissari appartenenti ai Gruppi di maggioranza hanno sempre dimostrato una effettiva volontà di confronto e hanno cercato di assumere posizioni improntate ad equilibrio e prive di arroganza.

Il senatore PIERONI precisa di non aver accusato alcuno di arroganza, ma di aver sottolineato come la decisione sul decreto-legge già citato abbia costituito la violazione di un patto tra gentiluomini che si era realizzato in Commissione. Ciò, in quanto i Gruppi di maggioranza hanno ritenuto di respingere la sua relazione non favorevole senza neanche darsi carico di motivare tale posizione. Ribadisce che non svolgerà più l'incarico di relatore su provvedimenti in materia ambientale, almeno fino a quando non si sarà avuto un reale chiarimento politico.

Il senatore MAGLIOZZI sottolinea come vi sia sempre stato in Commissione un notevole grado di sintonia e ciò al di là delle pur ovvie divergenze politiche. Assicura, quindi, che da parte dei Commissari appartenenti ai Gruppi di maggioranza non è stata assunta alcuna posizione preconcepita e che, anzi, da parte di molti si è ritenuto che fosse l'opposizione ad avere un atteggiamento non motivato da ragioni di ordine costituzionale, ma prevalentemente politico.

Il senatore VILLONE osserva che in una sede politica, quale è anche la Commissione affari costituzionali, è difficile stabilire in modo oggettivo se le posizioni assunte dai vari Gruppi parlamentari siano motivate esclusivamente da ragioni di ordine costituzionale. Tuttavia, invita gli stessi Commissari della maggioranza a riflettere sul loro stesso ruolo e sul rischio che, nel lungo periodo, essi finiscano per subire passivamente le pressioni provenienti dall'Esecutivo.

Il senatore ELLERO apprezza le riflessioni di carattere generale svolte dal senatore Villone e precisa come in molti casi siano i punti di vista originari ad essere divergenti: da ciò deriva lo svilupparsi di non omogenei processi interpretativi. Nega, quindi, che i Commissari dei Gruppi di maggioranza siano giunti alla conclusione di votare a favore sul decreto-legge n. 551 in base ad un atteggiamento pregiudiziale.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Pieroni, incarica la senatrice Briccarello di svolgere la relazione.

La relatrice BRICCARELLO riferisce quindi sul contenuto del provvedimento in titolo, sottolineando come vi siano evidenti ragioni di incolumità pubblica che rendono necessario e urgente intervenire con decreto-legge. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il senatore PIERONI ritiene che, pur contenendo norme di sanatoria, il provvedimento in esame sia molto meno grave di quello sul cosiddetto condono edilizio. Tuttavia, le misure in esso contenute appaiono inadeguate: dichiara quindi la propria astensione.

Il senatore VILLONE condivide le obiezioni mosse dal senatore Pieroni e sottolinea anche come alcune disposizioni del decreto-legge contrastino con i principi di autonomia delle regioni. Esprime perplessità, in particolare, sull'articolo 10, che si riferisce alla sola regione Toscana. Si chiede quale sarebbe il destino di un simile modo di legiferare se veramente si giungesse in tempi brevi ad una riforma di tipo federalistico.

Il senatore ELLERO fa presente che ad una simile riforma dovrebbe anche conseguire la piena assunzione di responsabilità da parte di chi ha determinato la situazione in atto.

La senatrice BRICCARELLO osserva che, in effetti, taluni provvedimenti, come quello in esame, si rendono necessari per far fronte alle conseguenze negative insorte da un uso dissennato del potere.

Il senatore PERLINGIERI, pur riservandosi di avanzare obiezioni in sede di esame nel merito, dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione esprime, quindi, a maggioranza, parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 507.

(905) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE illustra il provvedimento in titolo, precisando che esso reitera senza sostanziali modificazioni il precedente decreto-legge n. 469, non convertito per scadenza dei termini. Propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VILLONE ribadisce le obiezioni già formulate in sede di esame del decreto-legge n. 469, con riferimento alla seconda parte del comma 1 e all'intero comma 2 dell'articolo 7.

Il senatore MENSORIO dichiara il proprio avviso favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del provvedimento nel suo complesso e si riserva di formulare emendamenti nel corso dell'esame di merito.

Il senatore PERLINGIERI ricorda di aver già espresso forti perplessità sulla costituzionalità della seconda parte del comma 1 e sul comma 2 dell'articolo 7. Ribadisce tale orientamento e chiede che su tali norme si voti separatamente.

La proposta di parere contrario sulla seconda parte del comma 1, dalla parola «nonchè» fino alla fine, e sul comma 2 dell'articolo 7 viene posta ai voti e approvata.

La Commissione riconosce poi la sussistenza dei presupposti di costituzionalità della parte restante del decreto-legge n. 552.

(939) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 9^a Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice D'IPPOLITO VITALE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 561.

(937) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore MARINELLI illustra il contenuto del provvedimento in esame e propone di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(777) Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 settembre 1994.

Il senatore PERLINGIERI, assumendo le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Garatti, ricorda il contenuto del disegno di legge, sottolineando l'importanza di provvedere tempestivamente alla riforma della pubblica amministrazione. Si sofferma, quindi, sul parere reso dalla Commissione bilancio, che risulta favorevole alla condizione di limitare all'anno in corso il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1. Rammenta, quindi, le perplessità già manifestate sull'estensione dell'oggetto della delega legislativa, di cui alla legge n. 537 del 1993, recata dal capoverso dell'articolo 1, comma 1.

A tale riguardo il ministro URBANI dichiara la disponibilità del Governo alla soppressione di tale disposizione, auspicando che la Commissione si orienti ad accogliere le norme che fissano nuovi termini. Si mostra perplesso, inoltre, sul parere della Commissione bilancio, ritenendo che non vi sarebbe alcun minor risparmio, essendo oramai difficile provvedere all'esercizio della delega entro il 1994. Il risparmio di spesa, peraltro, potrebbe ben essere realizzato ove il termine per la delega fosse esteso al prossimo anno.

Il relatore PERLINGIERI osserva che l'aspetto finanziario della questione non è meramente quantitativo, derivando esso da un ampio processo di riforma della pubblica amministrazione. D'altra parte, conviene sulla considerazione che una disposizione di delega limitata al 1994 sarebbe improduttiva di qualsiasi effetto. Ritene, comunque, che una modificazione della delega *ex lege* n. 537 limitata all'elemento del termine sarebbe da accogliere, anche perchè l'oggetto, i criteri e principi direttivi sono sufficientemente definiti dalla stessa legge di delega.

Quanto agli emendamenti proposti, la valutazione della gran parte di essi è subordinata all'esito della proposta avanzata dal Ministro. Sulle ipotesi di modifica formulate dai senatori Pieroni e Ballesi, attinenti la ridefinizione dell'elenco n. 4 allegato alla citata legge n. 537, il suo orientamento è in linea di principio favorevole.

Ribadisce, infine, l'opportunità di adottare un ordine del giorno che impegni il Governo a riferire costantemente sullo stato di attuazione delle deleghe legislative di cui si tratta.

Il senatore VILLONE rileva che la fissazione di nuovi termini non concernenti l'esercizio di deleghe legislative non solleva obiezioni di principio. Quanto all'articolo 1, viceversa, la delega di cui si propone di estendere il termine è di tale ampiezza e genericità da sollevare forti dubbi di legittimità costituzionale. Il testo in esame, peraltro, prospetta

la modificazione di un elemento essenziale, quale è il termine, ciò che risulta assai discutibile poichè, in tal modo, si potrebbero far rivivere disposizioni di delega, non attuate, risalenti a tempi anche molto lontani. La disciplina costituzionale della delega legislativa, infatti, nella sua interpretazione sistematica esige la determinazione contestuale di tutti gli elementi costitutivi, compreso il termine. Sarebbe necessario, pertanto, integrare il testo quanto meno con un rinvio esplicito all'oggetto, nonchè ai principi e criteri direttivi, di cui alla delega legislativa disposta con la legge n. 537 del 1993.

Il senatore CASADEI MONTI, a tale riguardo, solleva altresì la questione della facoltà di emendare gli stessi elementi costitutivi della delega, diversi dal termine, evocati dal senatore Villone: a tale facoltà, infatti, il legislatore attuale non potrebbe in alcun modo abdicare.

Il relatore PERLINGIERI rammenta che la tecnica legislativa utilizzata nella redazione del disegno di legge è stata opportunamente contestata nel corso della discussione. Non condivide, peraltro, le obiezioni del senatore Villone quanto alla ritenuta indeterminatezza dell'oggetto, dei principi e criteri direttivi della delega legislativa richiamata nell'articolo 1. Sarebbe sufficiente, pertanto, in osservanza dell'articolo 76 della Costituzione, disporre la fissazione di un nuovo termine per l'esercizio della delega legislativa.

Concorda, peraltro, sulle obiezioni relative alla possibilità di riconsiderare anche gli altri elementi costitutivi della delega, purchè essa derivi da una esplicita volontà emendativa. La sua personale valutazione, a tale proposito, postula l'opportunità di intervenire sul testo delle disposizioni di delega vigenti, modificando il termine.

Il senatore CASADEI MONTI osserva che la questione sollevata dal senatore Villone non è di tenore formale, anche perchè la riconsiderazione della delega legislativa, in tutti i suoi elementi costitutivi, evoca un problema di competenza delle Commissioni permanenti, alcune delle quali si sono pronunciate in sede consultiva limitatamente alla fissazione di nuovi termini.

Il ministro URBANI precisa che la riforma della pubblica amministrazione è tra le priorità di azione del Governo e che ad essa si provvederà comunque utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili compreso, ove necessario, il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'eventuale e auspicabile acquisizione sostanziale, da parte dell'attuale Parlamento, del contenuto della delega legislativa disposta dalla citata legge n. 537, sarebbe pertanto risolutiva, pur con gli opportuni adattamenti. A tale proposito, su richiesta del senatore Villone, dichiara la disponibilità del Governo ad integrare il testo del disegno di legge con un rinvio esplicito all'oggetto nonchè ai principi e ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 537.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

**Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (777)**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.4

VILLONE, CASADEI MONTI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«a) riordinare le competenze amministrative secondo le seguenti modalità:

1) soppressione di Ministeri e di amministrazioni a ordinamento autonomo;

2) fusione di Ministeri e di amministrazioni a ordinamento autonomo;

3) costituzione di nuovi Ministeri, esclusivamente quale necessaria conseguenza delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2).»

1.1

BRICCARELLO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al medesimo comma» sino a: «ordinamento autonomo».

1.3

PIERONI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sopprimere e fondere i Ministeri» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dei trasporti e della navigazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari, forestali».

1.2

PIERONI

Art. 2

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso 2 il seguente procedimento:

“Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)”».

2.1

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)”».

2.2

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)”».

2.3

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991)”».

2.4

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)”».

2.5

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)”».

2.6

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)”».

2.12

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, sono soppressi i seguenti procedimenti:

“Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)”».

2.13

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, sono soppressi i seguenti procedimenti:

“Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)”».

2.14

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)”».

2.16

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)”».

2.18

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)”».

2.19

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)”».

2.20

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di concessione di beni demaniali merittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)”».

2.21

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)”».

2.22

PIERONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Nell'elenco n. 4 allegato al medesimo comma 7, è soppresso il seguente procedimento:

“Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)”».

2.23

PIERONI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Nell'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono soppressi i seguenti procedimenti:

Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)

Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)».

2.24

BALLESI

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.25

VILLONE, CASADEI MONTI

Art. 3

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.1

VILLONE, CASADEI MONTI

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA*indi del Vice Presidente*
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Amedda.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(786) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(208) PREIONI. – Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre 1994, alla conclusione della discussione generale.

Replica il relatore BUCCIERO, il quale sottolinea come alcuni limiti ravvisati nel testo articolato abbiano condizionato fortemente l'intero dibattito. Rammentate le richieste di chiarimenti – cui hanno tentato di rispondere sia il rappresentante del Governo che il Consiglio nazionale forense e una delegazione di designati giudici di pace, purtroppo fornendo una congerie di dati contraddittori – evidenzia una diffusa sfiducia verso la bontà del disegno governativo; tanto che sono state espresse forti perplessità persino circa l'utilità di rendere operante la nuova magistratura onoraria. Ritiene comunque utile almeno rivedere normativamente i requisiti per la nomina e riveditare le competenze di chi sarà chiamato a giudicare.

Sottolinea poi l'incompletezza dei dati forniti dal Ministero in ordine all'apprestamento delle infrastrutture e rileva le ingenti spese sostenute per l'acquisizione di apparecchiature informatiche, delle quali sa-

rebbe opportuno disciplinare le modalità di utilizzo da parte dei vari giudici di pace.

Tutto ciò premesso il senatore Bucciero ribadisce il proprio scetticismo circa l'efficacia concreta del nuovo istituto, con riferimento sia alla prevedibile risposta alla domanda di giustizia dei cittadini che alle esigenze di alleggerire i carichi di lavoro della magistratura.

In conclusione prospetta alla Commissione l'alternativa fra l'abrogazione pura e semplice della figura del nuovo giudice, la conversione del decreto-legge in titolo, differendo però di un anno l'operatività della legge istitutiva - soluzione, questa, che mostra di preferire - ed una profonda revisione della normativa all'esame. Non esclude infine di prendere in considerazione l'idea di scindere i destini temporali della legge del 1990, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, da quelli della legge del 1991, istitutiva del giudice di pace.

Prende la parola il sottosegretario ANEDDA per dichiarare che il Governo, pur favorevole al mantenimento del termine del 18 dicembre 1994 di cui al decreto-legge, si rimette alla volontà della Commissione per quanto attiene alle proposte emendative.

Il senatore GUALTIERI manifesta stupore per l'ambivalenza di un simile atteggiamento che dimostra l'incapacità dell'Esecutivo di seguire una linea politica definitiva.

Il presidente GUARRA, prima che si passi all'esame degli emendamenti, riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, ricorda che la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario sull'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, motivando tale parere con la violazione dell'articolo 81 della Costituzione: ciò comporta che - se tale norma non sarà soppressa o adeguatamente modificata - per la votazione del disegno di legge in Assemblea occorrerà la presenza effettiva del numero legale, in quanto si procederà mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Ricorda altresì che, con identica motivazione, la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario anche sull'emendamento 15.2, della senatrice D'Ippolito Vitale, e su tutta una serie di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Fa presente che, come già avvenne in sede di esame del precedente decreto-legge in materia, tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18 riguardano problemi del personale dell'amministrazione della giustizia del tutto estranei all'oggetto del disegno di legge all'esame, e cioè la conversione di un decreto-legge modificativo della legge istitutiva del giudice di pace e di quella concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

Dichiara pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16.

Si procede quindi all'esame degli altri emendamenti.

Il senatore LAFORGIA si richiama al Regolamento per invitare il Presidente a dichiarare improponibili per estraneità all'oggetto della di-

scussione anche le proposte emendative contraddistinte dai numeri 1.1 e 1.2, volte ad abrogare norme delle leggi n. 353 del 1990 e n. 374 del 1991.

Sulla questione regolamentare intervengono, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, a favore della proponibilità degli emendamenti il senatore PREIONI, e in senso contrario il senatore RUSSO.

Il presidente GUARRA dichiara proponibili gli emendamenti in parola, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 1.2, auspicandone l'approvazione e il recepimento da parte del Governo in sede di reiterazione del decreto, ormai prossimo alla decadenza.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 1.1, facendo presente che esso intende - in correlazione con l'emendamento 2.1 e con quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 - opportunamente cancellare quei vincoli processuali che la sensibilità comune ha inteso come vessatori per le parti.

Il senatore MORANDO nota una contraddizione tra le linee portanti della replica del relatore e gli emendamenti presentati sull'articolo 1 da esponenti della maggioranza. Invita pertanto ad una maggiore chiarezza il Governo e le forze parlamentari che lo sostengono.

Il senatore PREIONI ritira l'emendamento 1.2.

Il presidente GUARRA dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1, che sarà posto ai voti dopo le proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 2.1 - modificativo dell'articolo 184-bis introdotto nel codice dalla legge n. 353 del 1990 - nonchè gli emendamenti aggiuntivi che ad esso sono logicamente correlati e cioè l'emendamento 2.0.4, che prevede la sollecita sostituzione del giudice istruttore in caso di suo trasferimento, il 2.0.1, che riduce il termine per il deposito delle comparse conclusionali da 60 a 30 giorni, il 2.0.2, analogo al precedente, riferito alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, il 2.0.5, che - innovando l'articolo 309 del codice - prevede la cancellazione dal ruolo della causa dopo il quinto mero rinvio chiesto dalle parti; il 2.0.3, che tende a ridurre da 30 a 15 giorni il termine per il deposito in cancelleria della sentenza dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, e il 2.0.6, che prevede - di fronte alla Corte di cassazione - la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza se nessuna delle parti compare in udienza.

Su richiesta del senatore ROSSO la seduta è quindi brevemente sospesa.

La seduta sospesa alle ore 16,25 è ripresa alle ore 17,10.

Il senatore BECCELLI propone di sospendere l'esame del provvedimento, anche in relazione all'imminente decadenza del decreto-legge e illustra il seguente ordine del giorno, volto a dare indicazioni al Governo in vista della reiterazione di esso:

«La Commissione Giustizia del Senato,

premesso che dall'esame dei dati forniti dal Ministero emerge la necessità di un rinvio dell'entrata in vigore delle leggi sul giudice di pace e la riforma del codice di procedura civile per la constatata inadeguatezza delle strutture e degli organici;

considerate le difficoltà temporali per la conversione in legge del decreto-legge n. 493;

indica al Governo le seguenti linee-guida cui ispirarsi nel reiterare il suddetto decreto-legge:

1) revisione della competenza territoriale e per valore del giudice di pace;

2) revisione dei criteri di incompatibilità con la carica di giudice di pace previsti dalla legge n. 374 del 1991 e successive modifiche;

3) esonero dal limite di età di quaranta anni per i procuratori legali e i notai;

4) fissazione di un termine non inferiore ai sei mesi per l'attuazione delle leggi nn. 374 del 1991 e n. 353 del 1990;

invita il Governo

a predisporre una riforma organica del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario finalizzata alla migliore utilizzazione dei magistrati e alla semplificazione e speditezza del processo civile».

0/786/1/2

BECCELLI, BELLONI, BUCCIERO, DIANA, GARATTI, LISI, PREIONI, ROSSO, SCOPELLITI

Su tale ordine del giorno si apre una discussione, nel corso della quale il senatore PREIONI raccomanda al Governo di utilizzare comunque, anche durante il differimento dell'operatività della legge n. 374 del 1991, i designati giudici di pace ed il relativo personale ausiliario per un periodo di apprendistato da svolgersi presso uffici giudiziari.

Il senatore TRIPODI ravvisa invece nell'ordine del giorno l'intendimento di vanificare gli intenti perseguiti dal legislatore nel 1990 e nel 1991. Preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA comunica che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 6 ottobre 1994, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (786)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 ad 83 e 88, 89, comma 1, secondo periodo, della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono abrogati.

2. La legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogata».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 18.

1.2

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 7, 8, da 10 a 13, 17, 18, 22, 29, 30 della legge 26 novembre 1990, n. 353 sono abrogati».

1.1

BUCCIERO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

“Art. 184-*bis* (*Rimessione in termini*). – La parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza per causa ed essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”

2.1

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 174 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“Qualora dopo la rimessione al collegio il giudice istruttore sia trasferito ad altro ufficio o comunque impedito, il Presidente provvede senza indugio alla sostituzione e dà ogni altro provvedimento necessario per assicurare che la causa sia decisa senza pregiudizio di tempo rispetto a quelle rimesse al collegio dagli altri istruttore”.

2.0.4

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile così come modificato dall'articolo 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

“Art. 190 (*Comparsa conclusionali e memorie*). – Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi.

Nelle cause contumaciali il termine per il deposito delle memorie di replica è soppresso”.

2. Agli articoli 275, secondo comma, e 352, secondo comma, del codice di procedura civile, così come modificati rispettivamente dagli articoli 32 e 57 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “alla scadenza del termine” sono sostituite dalle altre: “entro cinque giorni dalla scadenza del termine”.

2.0.1

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Negli articoli 190-bis, 275 e 352 del codice di procedura civile, come introdotti o sostituiti rispettivamente dagli articoli 25, 32 e 57 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle altre: “trenta giorni”.

2.0.2

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

“Dopo il quinto mero rinvio il giudice, se le parti chiedono che la causa sia ancora meramente rinviata, può cancellarla dal ruolo. In tal caso il processo, se non è riassunto nel termine dei due anni, si estingue”.

2.0.5

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Nell'articolo 314 del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle altre: “quindici giorni”.

2.0.3

BUCCIERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il primo comma dell'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“All'udienza, se nessuna delle parti compare la Corte dichiara la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza. Se una parte chiede che si proceda il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso e il contenuto del provvedimento impugnato”.

2.0.6

BUCCIERO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole «A far data dal 18 dicembre 1994» con le altre «A far data dal 2 gennaio 1997».

3.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «A far data dal 18 dicembre 1994», con le altre: «A far data dal 24 dicembre 1995».

3.1

Rosso

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: « alla data del 2 gennaio 1997».

4.4

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 18 dicembre 1994», con le altre: «alla data del 24 dicembre 1995».

4.1

Rosso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

“3. Se nessuna delle parti propone, anche a verbale, non oltre la prima udienza successiva al 18 dicembre 1994 nella quale sia possibile compiere attività processuale, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile”».

4.2

BUCCIERO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: “analogamente anche senza esplicita istanza di parte il giudice o il capo dell'ufficio provvedono ad assegnare il predetto termine nelle ordinanze, emesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che dispongono la riassunzione o fissano l'udienza per la prosecuzione rispetto a processi sospesi o interrotti ovvero sostituiscono il giudice istruttore che ha cessato il suo ufficio”».

4.3

BUCCIERO

Al comma 4, sostituire le parole «al 18 dicembre 1994» con le altre: «al 2 gennaio 1997».

4.5

PREIONI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 18 dicembre 1994» con le altre: «alla data del 2 gennaio 1997».

5.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 18 dicembre 1994», con le altre: «alla data del 24 dicembre 1995».

5.1

Rosso

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «18 dicembre 1994» con le altre: «2 gennaio 1997».

6.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «18 dicembre 1994», con le altre: «24 dicembre 1995».

6.1

Rosso

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono aggiunti i seguenti commi:

“I giudici istruttori devono tenere in giorni diversi almeno due udienze di istruzione alla settimana.

Le udienze di prima comparizione possono essere tenute negli stessi giorni delle udienze di istruzione purchè in luoghi diversi”.

7.1

BUCCIERO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. La legge 21 novembre 1991, n. 374 è abrogata.

2. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«7. (Competenza del conciliatore). – Il conciliatore è competente per valore sino a lire tre milioni per le cause relative a somme di denaro ed a beni mobili, escluse quelle attinenti a beni immobili.

È tuttavia competente per materia, in deroga al precedente comma:

a) per le cause relative ad apposizioni di termini e ad osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti, o dagli usi riguardo al piantamento di alberi o siepi;

b) per le cause relative alla misura, alle modalità d'uso dei servizi condominiali negli edifici in condominio».

3. L'articolo 8 del codice di procedura civile come sostituito dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«8. (Competenza del Pretore). – Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non eccedente Lire cinquanta milioni.

È altresì competente per materia:

a) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704;

b) per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma. La competenza del Pretore nelle ipotesi previste dall'articolo 699-ter sussiste anche se per il merito sia competente altro giudice;

c) per le cause relative a rapporti di locazione o di comodato di immobili urbani».

4. All'articolo 10 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine il seguente comma:

«I limiti di valore delle cause di competenza del conciliatore e del pretore sono soggetti a revisione quinquennale mediante decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT. Il decreto di revisione avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione».

5. È abrogato il secondo comma dell'articolo 12 del codice di procedura civile.

6. Nell'articolo 46 del codice di procedura civile le parole «giudici di pace» sono sostituite con la parola «conciliatore». Analoga sostituzione deve apportarsi ad ogni altra disposizione di legge vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è abrogato.

8. L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede lire un milione, sono inappellabili. Contro le stesse è ammesso ricorso per cassazione solo per i motivi indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo 360».

9. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore, e del tribunale si propone rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

10. L'articolo 23 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 23. (Requisiti per la nomina). - Possono essere nominati giudici conciliatori e vice conciliatori i cittadini italiani residenti nel comune, di età non inferiore a venticinque anni.

La scelta deve cadere su soggetti capaci di assolvere degnamente la funzione di magistrato onorario per indipendenza, caratte, prestigio ed irrepreensibile condotta, e che siano muniti di laurea in giurisprudenza. In caso di indisponibilità di laureati in giurisprudenza, è consentita la nomina di laureati in economia e commercio o scienze politiche. In ulteriore subordine, in caso di indisponibilità di soggetti muniti degli indicati diplomi di laurea, è consentita la nomina di diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore, nei cui corsi sia obbligatorio lo studio del diritto.

L'iscrizione ad un albo di avvocati o procuratori legali costituisce criterio preferenziale nella nomina».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 8 a 18.

8.1

PREIONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è abrogata».

9.1

Rosso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

“e) avere età non inferiore a 30 anni ed essere dotati del titolo di procuratore legale”».

9.3

SILQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

“e) avere età non inferiore a 30 anni;”».

9.2

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

“e) avere età non superiore a 70 anni;”».

9.5

LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituita dalla seguente:

“g) essere o essere stato iscritto all'albo degli avvocati o procuratori”».

9.4

LISI

Art. 10.

Sopprimere il comma 2.

10.1

PREIONI

Art. 11.

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“d) i giudici di pace non possono esercitare le loro funzioni nelle sedi giudiziarie nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado o il coniuge, sono iscritti negli albi professionali di avvocato e procuratore e nei registri degli abilitati al patrocinio nè, comunque, in uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti, affini e coniuge nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione forense;

e) i giudici di pace non possono altresì esercitare la loro funzione nelle sedi comprese nel distretto ove esercitano le funzioni di giudici ordinari loro parenti o affini entro il terzo grado o il coniuge”».

11.2**BUCCIERO**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Limiti all'esercizio della professione forense)

1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio”».

11.1**Rosso**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

“1-bis. Nei casi in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice di pace deve richiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione ad astenersi”».

11.0.4**BUCCIERO**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.1.

RUSSO, CASADEI MONTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.2

TRIPODI, SALVATO, FAGNI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato

con il D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e successive modificazioni nonché i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.3

PALUMBO, DIANA

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Gli articoli 35, 36, 37, 38, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati».

12.1

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Gli articoli 35, 36, 37, 38, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati».

12.2

D'IPPOLITO VITALE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «19 dicembre 1994» con le altre «3 gennaio 1997».

13.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «19 dicembre 1994», con le altre: «25 dicembre 1995».

13.1

ROSSO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

ROSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il personale dipendente dello Stato nominato Giudice di Pace, viene collocato, a domanda, in aspettativa per la durata dell'incarico».

15.2

D'IPPOLITO VITALE

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra il 20 ed il 30 ottobre 1994», con le seguenti: «tra il 20 ed il 30 ottobre 1995».

17.1

ROSSO

Art. 18.

Sopprimere il comma 2.

18.1

PREIONI

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare anche l'apertura e chiusura dei locali, la vigilanza sui beni e impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione: il personale in servizio, appartenente alla III qualifica, che, alla data del 1° gennaio 1995 ha maturato una effettiva anzianità di servizio di almeno 15 anni, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero.

2. Il rimanente personale di cui al comma 1 viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore alla maturazione dei 15 anni di effettivo servizio.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

8.0.2

GARATTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare anche l'apertura e chiusura dei locali, la vigilanza sui beni e impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione; il personale in servizio, appartenente alla III qualifica, che, alla data del 1° gennaio 1995 ha maturato una effettiva anzianità di servizio di almeno 15 anni, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero.

2. Il rimanente personale di cui al comma 1 viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore alla maturazione dei 15 anni di effettivo servizio.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

18.0.14

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

Al personale in divisa dell'amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie, ossia commessi giudiziari e conducenti automezzi speciali, è riconosciuta dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza durante il servizio a tutti gli effetti, a causa dell'attività di servizio prestata quale personale esposto a grave rischio, riconosciuta anche dal Ministero dell'interno con decreto 24 marzo 1994, n. 371, articolo 1, lettera a) del regolamento n. 7, con decorrenza 1° gennaio 1995».

18.0.3

GARATTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al personale in divisa dell'amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie, ossia commessi giudiziari e conducenti automezzi speciali, è riconosciuta dal Ministero dell'interno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza durante il servizio a tutti gli effetti, a causa dell'attività di servizio prestata quale personale esposto a grave rischio, riconosciuta anche dal Ministero dell'interno con decreto 24 marzo 1994, n. 371, articolo 1, lettera a) del regolamento n. 7, con decorrenza 1° gennaio 1995».

18.0.13

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis,

1. Nei confronti del personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero o alle cancellerie, dei commessi giudiziari, dei conducenti automezzi speciali, del personale esposto a grave rischio a causa dell'attività di servizio prestata, non si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Continua invece ad applicarsi invece la normativa preesistente».

18.0.10

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge».

«Art. 18-ter.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A ammessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti dai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000;
 c) quello di cui al numero 13) della predetta tabella A sono così determinati:

1 - diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

2 - diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotostatica;

3 - per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà».

«Art.18-quater.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, così come integrata dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quella prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita.

La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 18-bis, valutato in lire 60.000 milioni si provvede col maggior gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 18-ter.

Importi previsti nell'articolo 18-ter, comma 1, n. 1 TABELLA A

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certifica- zione di conformità	Totale colonne
1	2	3	4
1 - 4	2.000	8.000	10.000
5 - 10	4.000	8.000	12.000
11 - 20	6.000	8.000	14.000
21 - 50	10.000	8.000	18.000
51 - 100	20.000	8.000	28.000
oltre 100	20.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	8.000	28.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Importi previsti nell'articolo 18-*quater*, comma 1, n. 2

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1 - 4	3.000
5 - 10	5.000
11 - 20	10.000
21 - 50	15.000
51 - 100	20.000
oltre 100	20.000 più 10.000 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

18.0.1

LISI

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge».

«Art. 18-ter.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A ammessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

- a) quelli previsti dai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;
- b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000;
- c) quello di cui al numero 13) della predetta tabella A sono così determinati:

1 - diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

2 - diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotostatica;

3 - per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà».

«Art.18-quater.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, così come integrata dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quella prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita.

La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 18-bis, valutato in lire 60.000 milioni si provvede col maggior gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 18-ter».

Importi previsti nell'articolo 18-ter, comma 1, n. 1 TABELLA A

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certifica- zione di conformità	Totale colonne
1	2	3	4
1 - 4	2.000	8.000	10.000
5 - 10	4.000	8.000	12.000
11 - 20	6.000	8.000	14.000
21 - 50	10.000	8.000	18.000
51 - 100	20.000	8.000	28.000
oltre 100	20.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	8.000	28.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Importi previsti nell'articolo 18-quater, comma 1, n. 2

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1 - 4	3.000
5 - 10	5.000
11 - 20	10.000
21 - 50	15.000
51 - 100	20.000
oltre 100	20.000 più 10.000 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è soppresso.

2. Alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previste dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 sono aumentati: a) quelli previsti ai numeri 4,6,7,8,9,10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5 mila per ciascuno di essi; b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8 mila.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

GARATTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.8

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8.000.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni si provvede con il maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.11

PALUMBO, DIANA

In via subordinata all'emendamento 18.0.4, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

«1. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 è resa pensionabile, corrisposta anche con la 13ª mensilità, nonchè computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

3. Gli importi dei diritti riscossi dalle Cancellerie e Segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previste dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4,6,7,8,9,10 e 11 della predetta tabella A nella misura di lire 5 mila per ciascuno di essi;

b) quelli previsti al numero 5 nella misura di lire 8 mila.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 60.000 milioni, si provvede con il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cancelleria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.5

GARATTI

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che alla indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992, dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, già determinati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della predetta tabella A nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5) nella misura di lire 8.000».

Art. 18-ter.

1. La indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, viene computata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, delle indennità di buonuscita e di licenziamento. La predetta indennità è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce, in pari misura, la sospensione, la riduzione e il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 18-bis, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede col maggiore gettito derivante dagli aumenti dei diritti di cancelleria dell'articolo 15-bis».

18.0.6

RECCIA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni

e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei ai concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 321 del 1991 -, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 16 ottobre 1991, n. 321».

18.0.7

LISI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici di cancelleria del giudice di pace e degli uffici giudiziari, ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, sono conferiti - fatte salve le graduatorie di idonei ai concorsi già espletati in via di assorbimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 321 del 1991 -, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

- a) anzianità di servizio;
- b) titoli di studio;
- c) titoli di merito;
- d) eventuali funzioni superiori svolte.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 16 ottobre 1991, n. 321».

18.0.16

BUCCIERO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici del giudice di pace e degli uffici giudiziari, è istituito il profilo professionale n. 5 di "Coadiutore di archivio" nella quarta qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è prevista in 1700 unità e si provvede con corrispondente decremento del contingente di qualifica III, ed inquadramento degli "Addetti ai servizi ausiliari e di Anticamera" mediante concorso speciale per i seguenti titoli: a) anzianità di servizio; b) svolgimento, anche discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1990, di eventuali mansioni superiori per 3 anni; c) titoli di studio. È ammesso a partecipare il personale con 5 anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali di settore e quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di Grazia e Giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

18.0.9

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità degli uffici del giudice di pace e degli uffici giudiziari, è istituito il profilo professionale n. 5 di "Coadiutore di archivio" nella quarta qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è prevista in 1700 unità e si provvede con corrispondente decremento del contingente di quali-

fica III, ed inquadramento degli "Addetti ai servizi ausiliari e di Anticamera" mediante concorso speciale per i seguenti titoli: a) anzianità di servizio; b) svolgimento, anche discontinuo e non oltre il 31 dicembre 1990, di eventuali mansioni superiori per 3 anni; c) titoli di studio. È ammesso a partecipare il personale con 5 anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali di settore e quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

18.0.12

PALUMBO, DIANA

Al testo del disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994 norme concernenti la competenza per valore, per materia e funzionale al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la soppressione del conciliatore;
- b) trasferire al pretore la competenza attribuita al conciliatore ed al tribunale in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia;
- c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore».

1.0.1

PREIONI

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti del processo civile (208)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 4 gennaio 1995», con le altre: «dal 4 gennaio 1997».

1.1

PREIONI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «A far data dal 3 gennaio 1995», con le altre: «A far data dal 3 gennaio 1997».

2.1

PREIONI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 3 gennaio 1995», con le altre: «alla data del 3 gennaio 1997».

3.1

PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «al 3 gennaio 1995», con le altre: «al 3 gennaio 1997».

3.2

PREIONI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 3 gennaio 1995», con le altre: «alla data del 3 gennaio 1997».

4.1

PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 6.

(Istituzione del giudice monocratico di prima istanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile;

b) prevedere che, nella materia civile, il tribunale giudica con il numero invariabile di 3 votanti, nei casi previsti dall'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto il 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 25 novembre 1990, n. 353, stabilendo che, fuori di tali casi, il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio;

c) prevedere che, per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

d) prevedere che le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore siano attribuite al tribunale in funzione di giudice unico quando vi sia un collegamento con l'esercizio della giurisdizione e siano attribuite alle pubbliche amministrazioni interessate negli altri casi.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio».

6.0.1

PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ROCCHETTA.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03^a, 0006^o)

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani sarà integrato - in attuazione di una decisione assunta ieri dall'Ufficio di Presidenza allargato ai Capigruppo - nel senso di inserire l'esame della proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri. In tal modo sarà possibile effettuare le audizioni che la Commissione già nella seduta del 14 settembre aveva deciso di effettuare in vista della sessione di bilancio. Peraltro l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto che tale indagine conoscitiva potrebbe avere anche un significato preparatorio nella prospettiva di eventuali iniziative parlamentari in merito alla riforma del Ministero, di cui la Commissione discusse ampiamente nella X legislatura.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(537) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.
(Esame)

Il relatore CAMPO illustra l'accordo bilaterale in materia scolastica stipulato il 19 luglio 1991, che riguarda la scuola italiana di Tunisi e le iniziative scolastiche tunisine a Mazara del Vallo.

La scuola italiana, articolata nei livelli elementare, medio-inferiore e medio-superiore, ha natura privata ma è legalmente riconosciuta in tutte le sue classi. Vi insegnano quattro docenti di ruolo inviati dal Ministero degli affari esteri, oltre ai docenti e al preside assunti con contratto privato, ed è aperta attualmente solo agli alunni italiani.

A Mazara del Vallo sono operanti sei corsi per alunni tunisini, tenuti da docenti tunisini e ospitati presso una scuola elementare. L'Accordo regolarizza la situazione della scuola italiana di Tunisi e dei corsi tunisini di Mazara del Vallo, prevedendo alcuni benefici che non comportano però oneri finanziari.

Il relatore conclude pertanto dichiarandosi favorevole alla ratifica dell'accordo.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del relatore e fa presente al rappresentante del Governo che la presenza culturale italiana all'estero non può essere affidata unicamente agli Istituti di cultura. Anche le scuole italiane all'estero devono essere valorizzate ed aperte alla frequenza dei cittadini degli Stati ospitanti, al fine di diffondere la lingua e la cultura italiane.

Il senatore STAGLIENO dichiara che il Gruppo della Lega Nord è favorevole alla ratifica dell'Accordo, che consentirà di consolidare la collaborazione culturale con la Tunisia e si può inquadrare in una più ampia politica di collaborazione con i paesi della sponda meridionale del mar Mediterraneo.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione dovrà svolgere in altra sede un esame approfondito della situazione delle scuole italiane all'estero. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ROCCHETTA dichiara che il Governo è disponibile ad un confronto parlamentare approfondito sul ruolo e sui problemi delle scuole italiane all'estero. Osserva poi che anche gli Istituti di cultura versano in una difficile situazione, a causa della scarsità delle risorse: molti di essi sono stati soppressi e altri hanno dovuto ridimensionare la loro attività, con grave danno per la presenza culturale italiana nel mondo.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(589) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992

(Esame)

Il relatore CAMPO illustra la limitata modifica che il Protocollo n. 10 reca alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Si tratta di una modificazione dell'articolo 32 della Convenzione, che attribuisce al Comitato dei ministri il potere di decidere i ricorsi in materia di di-

ritti dell'uomo che non siano deferiti alla Corte europea. La maggioranza richiesta, che nel testo originario dell'articolo 32 era pari ai due terzi, viene ridotta alla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Tale meccanismo aveva provocato quasi una paralisi decisionale, dal momento che gli aventi diritto al voto sono tutti i ministri che rappresentano gli Stati membri del Consiglio d'Europa. È evidente che la riduzione della maggioranza richiesta consentirà di risolvere un maggior numero dei casi sottoposti al Comitato dei ministri.

In conclusione il relatore fa presente che probabilmente l'articolo 32 è destinato a essere superato nei prossimi anni, essendosi ormai affermata la consapevolezza che il potere di decidere i ricorsi debba essere esclusivamente affidato a organi giurisdizionali indipendenti.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole alla ratifica del Protocollo e auspica che i paesi europei – soprattutto quelli di più antica civiltà giuridica – si conformino al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Vi è infatti il rischio che la Convenzione di Strasburgo rimanga una pura dichiarazione di intenti e che i diritti umani continino a essere ignorati.

Il sottosegretario ROCCHETTA sollecita una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE ricorda che la 1ª e la 2ª Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(594) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla protezione ambientale al Trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991
(Esame)

Il relatore RIANI premette che il Protocollo firmato a Madrid il 4 ottobre 1991 costituisce parte integrante del Trattato antartico stipulato a Washington nel 1959, il quale prevedeva strumenti puramente teorici di protezione dell'ambiente polare. Il Protocollo attribuisce all'intera Antartide lo *status* di riserva naturale, consacrata alla pace e alla scienza; pertanto le finalità perseguite sono la conservazione degli equilibri ambientali, del valore estetico del paesaggio, la pianificazione dell'attività scientifica, la difesa della flora e della fauna, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti.

L'articolo 7 del Protocollo vieta qualsiasi attività mineraria, superando e rafforzando così le limitazioni solo formali previste dalle precedenti convenzioni minerarie. Significativamente l'articolo 25 prevede che per un periodo di 50 anni non sarà possibile sopprimere con un emendamento il divieto delle attività minerarie e che, comunque, la modifica dell'articolo 7 sia sottoposta a un meccanismo assai complesso.

Per quanto riguarda la tutela della fauna e della flora, il Protocollo prevede il divieto di cattura di tutte le specie «native», per le quali sa-

ranno concesse deroghe solo per finalità scientifiche, e una forte limitazione dei permessi di cattura per le specie particolarmente protette. Inoltre viene regolata l'introduzione di specie «non native», in considerazione del rischio di alterare i delicatissimi equilibri degli ecosistemi antartici. Resta invece irrisolto il problema della caccia alle balene – a causa dell'opposizione dei paesi maggiormente interessati a tale attività verso l'auspicato divieto – e non sono stati risolti alcuni problemi riguardanti la conservazione delle foche antartiche. Si deve inoltre lamentare che il Protocollo non ha potuto disciplinare la pesca nelle acque antartiche, essendo essa regolamentata da altri accordi internazionali.

Il senatore Riani si sofferma poi sulle importanti disposizioni del Protocollo di Madrid riguardanti i criteri e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, nonché sulle strutture istituite dal Protocollo. In particolare viene creato il Comitato per la protezione ambientale, con funzioni consultive in ordine alle misure necessarie per il corretto svolgimento delle varie attività consentite. L'istituzione del Tribunale arbitrale per la risoluzione delle controversie sull'applicazione e l'interpretazione del Protocollo costituisce una novità importante, in quanto viene posto in essere un rimedio alternativo al ricorso alla Corte internazionale di giustizia per tutte le controversie in materia ambientale.

In conclusione il relatore pone in risalto i limiti derivanti dalla natura del Protocollo, che non può modificare il Trattato antartico, come espressamente stabilito all'articolo 4 del Protocollo stesso. Tale scelta ha impedito la modifica di talune disposizioni ritenute superate e la definizione di questioni tuttora aperte, come le rivendicazioni di alcuni Stati in ordine alla sovranità su parti del territorio antartico. La delegazione italiana durante i negoziati si era battuta, assieme a quelle di altri paesi europei, perchè si pervenisse a stipulare una convenzione autonoma rispetto al Trattato antartico e, quindi, idonea a modificarlo. Non essendo prevalsa tale proposta, il Protocollo in esame è stato il massimo risultato raggiungibile e, pertanto, appare auspicabile una sua rapida ratifica.

Il senatore STAGLIENO, ricordato che da 15 anni almeno vi è una consistente presenza italiana nell'Antartide, si dichiara favorevole a una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che peraltro non precluderà il proseguimento di iniziative sia pubbliche sia private compatibili con disposizioni del Protocollo di Madrid.

Il senatore TABLADINI si dichiara favorevole alla ratifica del Protocollo sulla tutela ambientale dell'Antartide, auspicando che sia effettivamente rispettato da tutti i paesi contraenti, compreso quelli che finora hanno mostrato scarso rispetto per l'ecosistema antartico.

Il senatore SERRI dichiara che il Gruppo di Rifondazione comunista è favorevole alla ratifica del Protocollo di Madrid, che nella situazione attuale rappresenta un primo risultato nella lotta per la salvaguardia dell'Antartide. In futuro si dovrà puntare alla creazione di un'autorità con poteri sanzionatori, da inquadrarsi probabilmente nell'ambito dell'ONU, in quanto non è pensabile di poter salvare un intero continente con gli strumenti di garanzia previsti dal Trattato antartico e dal Protocollo in esame.

Il senatore CAMPO esprime il suo consenso in merito alla ratifica del Protocollo di Madrid, osservando che il Parlamento dovrebbe occuparsi delle riserve e dei parchi naturali italiani con la stessa sollecitudine dimostrata verso la tutela dell'ambiente antartico.

Il relatore RIANI concorda con i senatori precedentemente intervenuti, sottolineando la straordinaria importanza delle risorse naturali presenti nei mari e nel sottosuolo dei territori polari.

Il sottosegretario ROCCHETTA raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge, osservando che il Trattato antartico e il Protocollo di Madrid non costituiscono un sistema chiuso, ma sono suscettibili di integrazioni con eventuali annessi, come quelli che possono essere adottati ai sensi dell'articolo 16 del Protocollo.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(667) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991

(Esame)

Il relatore CASTELLANI illustra le varie disposizioni del Trattato, il quale in gran parte ripete lo schema già seguito per i Trattati di amicizia con altri paesi dell'Europa centro-orientale. Nel preambolo le due parti, tra l'altro, riconoscono l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop del 1939. Con il Trattato, i due Stati esprimono il loro impegno per lo sviluppo di relazioni internazionali di tipo collaborativo e per il rafforzamento del ruolo dell'ONU e della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Italia e Romania svilupperanno la loro cooperazione nei settori dell'economia, della scienza, della cultura e della protezione ambientale.

Si può sottolineare che dal Trattato in esame non risulta alcun impegno dell'Italia per favorire il processo di avvicinamento della Romania all'Unione Europea.

Il relatore conclude infine con l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Aperto il dibattito, il senatore PORCARI dichiara di associarsi alle considerazioni del relatore e nota che molto spesso i trattati come quello in esame costituiscono una mera dichiarazione di intenti e producono al più un miglioramento del clima delle relazioni bilaterali. Forse bisognerebbe dedicare un ampio dibattito in Commissione ai paesi dell'Europa centro-orientale.

In quanto alla Romania, nazione dal passato un pò tempestoso, bisogna rilevare che si tratta di un paese latino, che ha con l'Italia numerosi legami.

Il presidente MIGONE condivide l'auspicio del senatore Porcari di un dibattito più ampio sulle questioni dell'Europa centro-orientale, dibattito per il quale si potrebbe forse cogliere l'occasione del disegno di

legge per l'associazione all'Unione Europea della Romania e di altri paesi della stessa area. Si tratta di paesi molto vicini all'Italia, per i quali la transizione da una fase storica all'altra si presenta particolarmente tempestosa. In definitiva però, poichè il mondo e in particolare il continente europeo si vanno facendo sempre più piccoli, anche la sicurezza e il benessere dell'Italia sono collegati alle vicende dei paesi dell'Europa centro-orientale.

Conclusa la discussione, il sottosegretario ROCCHETTA dichiara di ritenere molto opportuno il dibattito prospettato dal senatore Porcari e dal presidente Migone.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

20^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente del COCER Interforze, Gen. b. Pasini, nonché i seguenti delegati COCER: Gen. b. Carleschi, Cap. Freg. Picchio, Col. Fabbricatore, Ten. Col. Carrieri, Ten. Col. Amodio, Sott. Vasc. Tambasco, Mar. Magg. Malagutti, Mar. Magg. Perla, Mar. 1 Classe Tomassi, App. U.P.G. Accioli e App. U.P.G. Roberti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione di una delegazione del COCER in relazione ai problemi abitativi del personale della difesa
(R048 000, C04^a, 0001^o)

Il presidente BERTONI, nel ringraziare i rappresentanti del COCER intervenuti, illustra le finalità della odierna audizione con la quale si intende affrontare il delicato problema della gestione del patrimonio abitativo della difesa. Su tale argomento la Commissione ha già avuto modo di esprimersi in sede di parere sullo schema di regolamento concernente il piano annuale di gestione del patrimonio in questione; tuttavia nell'emanare il predetto regolamento, il Governo non ha inteso recepire le indicazioni fornite allora dalla Commissione in ordine alla necessità sia di elevare a 60 milioni il limite di reddito che consente il mantenimento della conduzione dell'alloggio sia di fornire l'elenco analitico degli alloggi di servizio.

Prende quindi la parola il generale PASINI il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità offerta al COCER, sottolinea che fin dal proprio insediamento, avvenuto nel mese di luglio, la nuova rappresentanza ha fissato tra le proprie priorità programmatiche anche quella del problema abitativo del personale della difesa, costituendo all'uopo un'apposita commissione di studio. La nuova rappresentanza

peraltro vuole non solo continuare ad essere momento di incontro di posizioni diverse e sede di riflessione e approfondimento, ma vuole svolgere, diversamente dal passato, una concreta attività propositiva, con l'intenzione di dialogare fattivamente con tutte le sedi istituzionali ed in particolare con il Parlamento.

Interviene quindi il tenente colonnello AMODIO il quale ricorda che il problema del patrimonio abitativo della difesa è stato oggetto di diversi interventi legislativi a partire dalla legge organica n. 497 del 1978 fino alla recenti disposizioni della legge n. 537 del 1993. Dopo aver fornito alcuni dati sulla situazione degli alloggi di servizio, si sofferma ad illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione ha finora proceduto nell'assegnazione degli alloggi, sottolineando come tali assegnazioni diventino spesso fonte di discriminazione tra il personale assegnatario e il personale che l'alloggio di servizio non riesce ancora ad ottenere.

Nel ricordare che anche nella scorsa legislatura è stato lungamente esaminato, ma non approvato, un apposito provvedimento di riordino della materia, fa presente che i criteri ispiratori di una auspicata riforma della normativa concernente la gestione del patrimonio abitativo della difesa dovrebbero fondarsi sulla introduzione di un affitto non più simbolico ma assimilabile all'equo canone. Occorrerebbe inoltre procedere alla alienazione degli alloggi ritenuti non più utili alle esigenze della difesa, destinando il ricavato alla costruzione di nuovi appartamenti per il personale militare.

In effetti, la legge n. 537 del 1993 appare informata ai predetti principi ispiratori, anche se poi alcune sue norme sono state disattese in sede di emanazione dei relativi regolamenti di attuazione e, in particolare, nella fissazione della soglia di reddito necessaria per il mantenimento della conduzione. Per di più, nell'ambito dei provvedimenti che accompagnano la finanziaria per il 1995 sono state previste disposizioni che, contraddicendo quanto stabilito appena un anno prima, tornerebbero ad introdurre, nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo della difesa, un vero e proprio regime concessorio. In ragione di ciò, a seguito di un incontro avuto nei giorni scorsi dalla rappresentanza con il Ministro della difesa, quest'ultimo ha deciso di costituire un gruppo di lavoro, al fine di raccordare alla legge n. 537 del 1993 le norme inserite nella «nuova finanziaria».

Seguono interventi e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il senatore RAMPONI, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, auspica che si possa - anche attraverso il contributo del COCER - pervenire ad una proposta organica che tenga conto sia delle ineludibili esigenze di mobilità ed operatività dello strumento militare sia delle esigenze di carattere prettamente sociale.

Ritiene che l'amministrazione non si sia mai mossa con intenti persecutori, ma abbia inteso soltanto far rispettare la normativa vigente in materia, laddove peraltro esiste una offerta di patrimonio immobiliare scarsa rispetto alla domanda e alle esigenze della difesa. Occorre cioè saper disciplinare la situazione non solo di chi dispone attualmente degli alloggi, ma di tutto quel personale militare che,

pur avendone titolo, non è in condizione di poter fruire dell'alloggio di servizio.

Dopo aver segnalato la necessità di raccordare in un'unica normativa tutte le misure volte a favorire anche l'accesso alla proprietà abitativa, ritiene che comunque il canone da applicare agli alloggi di servizio debba essere equilibrato ed omogeneo, nel senso di tener conto dei numerosi trasferimenti cui sono assoggettati i militari e delle diverse ubicazioni degli immobili stessi.

Il senatore DELFINO, dopo aver dichiarato di condividere l'auspicio formulato dal Presidente del COCER di una maggiore dialettica tra rappresentanza militare e Parlamento, ritiene che la sede della audizione debba essere occasione per consentire alla Commissione di acquisire elementi informativi e suggerimenti e non motivo di dibattito parlamentare. La direzione verso cui volgere eventuali iniziative legislative deve essere quella di rendere la normativa che regola la gestione del patrimonio abitativo della difesa omogenea rispetto a quella in vigore nelle altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando ovviamente alcune peculiarità del personale militare che non trovano riscontro nel resto del pubblico impiego.

Il senatore LORETO, nel ringraziare la delegazione del COCER che oggi ha portato alla Commissione difesa un grande contributo conoscitivo, desidera denunciare con preoccupazione la situazione di disagio creata dalle più recenti decisioni ministeriali che di fatto hanno disatteso il contenuto di quella parte della legge finanziaria che intendeva esplicitamente segnare un punto di svolta nella soluzione del problema degli alloggi della Difesa. I motivi di preoccupazione peraltro si aggravano se si considera che con la finanziaria di quest'anno si torna surrettiziamente al vecchio regime concessorio che la precedente finanziaria aveva invece sostituito con quello della locazione.

Gli obiettivi da perseguire continuano ad essere, prosegue il senatore Loreto, quelli del rapido e significativo smobilizzo di una parte del patrimonio abitativo, destinando le risorse finanziarie così ottenute al reinvestimento per altri alloggi da costruire in aree da individuare alla luce del nuovo Modello di difesa; dell'entrata in vigore di un regime locatorio di tipo privatistico, capace di recare ulteriori risorse per circa 100-150 miliardi annui; di una forte sollecitazione nei riguardi del Ministero per la soluzione del problema degli sfratti, poichè il cosiddetto fenomeno dei «senza titolo» è in gran parte imputabile alla responsabilità dell'Amministrazione della Difesa, per troppi anni rimasta inerte, nonostante gli autorevoli inviti a provvedere, formulati nel recente passato dalla Corte dei conti.

Interviene poi il senatore FRONZUTI il quale si sofferma, in particolare, sulla esigenza di innalzare la soglia di reddito massimo per il mantenimento degli alloggi di servizio, ritenendo l'attuale di 45 milioni assolutamente inadeguato, sulla ipotesi di fissare un canone proporzionato al reddito per gli alloggi di servizio all'incarico e, infine, sulla necessità di accelerare le procedure di alienazione di una parte del patrimonio la cui parziale dismissione è del resto consigliata dalle stesse riduzioni di personale che saranno imposte dall'applicazione del Nuovo modello di difesa.

Il presidente BERTONI, in considerazione delle imminenti votazioni in Assemblea, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,10).

Il senatore DOLAZZA, dopo aver chiesto che l'Amministrazione della difesa fornisca l'elenco dettagliato degli alloggi di servizio ed, in particolare, degli immobili alienati, ritiene essenziale verificare anzitutto se l'uso degli alloggi sia effettivamente strumentale allo svolgimento di un servizio ovvero si sia trasformato nella concessione di un mero *fringe benefit* per alcune categorie di soggetti. Andrebbe infine incentivata la formazione di cooperative edilizie tra il personale militare attraverso agevolazioni di diversa natura.

Il tenente colonnello AMODIO rappresenta l'esigenza di una gestione del patrimonio abitativo unificata a livello interforze per poter soddisfare le esigenze di tutto lo strumento militare. Avendo poi auspicato una sospensione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi in attesa dei necessari chiarimenti legislativi, reputa quanto mai opportuni gli incentivi a favore delle cooperative edilizie, da realizzarsi attraverso la costituzione di un apposito «fondo per la casa».

Il capitano di fregata PICCHIO tiene a precisare che il problema degli alloggi non deve essere visto solo nell'ottica di chi attualmente ne ha la disponibilità, ma tenendo anche presente le migliaia di persone che, pur avendone titolo, non fruiscono dell'alloggio stesso. Si tratta cioè di rimuovere discriminazioni che diventano sempre più gravi a seguito della perdita di potere di acquisto degli stipendi e che sono assai evidenti soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa. Occorre in definitiva proporre un intervento globale di riordino della materia che tenga conto con equilibrio degli interessi dell'Amministrazione e delle esigenze abitative del personale.

Prende poi la parola il maresciallo PERLA che ritiene necessario avere dall'Amministrazione della difesa una indicazione chiara e definitiva di quali siano gli immobili strettamente connessi all'operatività dello strumento militare, individuando in particolare gli incarichi che danno titolo all'assegnazione di un alloggio.

Prende poi la parola il colonnello FABBRICATORE il quale fa presente che il problema degli alloggi di servizio, che da un punto di vista quantitativo coinvolge in primo luogo l'Esercito, deve essere affrontato imponendo il pagamento dell'equo canone a chi intende continuare a fruire di un appartamento assegnato a suo tempo dall'Amministrazione della difesa e di un canone, non simbolico, ma comunque ridotto per i primi tre o quattro anni, per coloro che andranno ad usufruire d'ora in poi degli alloggi di servizio.

Il senatore CECCATO ritiene indispensabile, prima di proporre iniziative legislative, acquisire un elenco dettagliato del patrimonio abitativo della difesa, tenendo conto delle esigenze che emergeranno con l'attuazione del nuovo modello di difesa. Peraltro, occorre eliminare even-

tuali privilegi rendendo omogenei i canoni di affitto e favorendo l'alienazione del patrimonio alloggiativo non più utile alla difesa.

Il senatore CASILLO, nel condividere le considerazioni già svolte dai colleghi, giudica opportuno riservare ogni possibile riguardo anche al personale in quiescenza, che per aver reso preziosi servizi al Paese merita considerazione e rispetto. Anch'egli si associa a quanti hanno sollecitato un più razionale utilizzo del patrimonio abitativo, prevedendone un parziale smobilizzo, e giudica opportuno valutare con maggiore ponderazione l'ipotesi di applicare l'equo canone agli alloggi di servizio, dovendosi considerare che essi molto spesso presentano, come nel caso dei villaggi azzurri, scomodità e svantaggi, legati per esempio alla notevole distanza dai centri abitati, tali da non giustificare una meccanica applicazione dei canoni di mercato.

Intervengono poi il sottotenente di vascello TAMBASCO, che sottolinea le esigenze affatto peculiari del personale della Marina militare, in specie di coloro che sono soggetti a trasferimenti d'autorità, e la contraddittorietà e incoerenza della normativa secondaria che assai spesso si pone in contrasto e non rispetta i reali contenuti della legislazione primaria e quindi il maresciallo di 1^a classe TOMASSI, che auspica una ridefinizione della soglia di reddito per gli alloggi di servizio.

Prende poi la parola il generale CARLESCHI, vice presidente del COCER interforze, che in primo luogo, nel rispondere ad una specifica domanda rivoltagli dal Presidente Bertoni, sottolinea l'alto grado di rappresentatività del COCER, testimoniato dalla vasta partecipazione registratasi nelle elezioni svoltesi di recente per il rinnovo degli organi di rappresentanza.

Il generale Carleschi si sofferma poi sulla varietà e diversità di situazioni che si registrano nelle Forze armate in ordine al fabbisogno alloggiativo del personale, poichè differenziate sono le tipologie di mobilità: vi sono infatti dipendenti raramente soggetti a trasferimenti, altri che invece cambiano sede con una relativa frequenza ed altri ancora, soprattutto tra gli ufficiali, che per esigenze di comando devono affrontare trasferimenti assai frequentemente. A questi ultimi in particolare, a pena di commettere veri e propri torti, non si può non riservare una speciale attenzione. Una finale considerazione il generale Carleschi riserva all'auspicato parziale smobilizzo del patrimonio abitativo, sul quale conviene ampiamente, facendo però osservare che tale operazione di fatto non è così agevole come a prima vista potrebbe sembrare, poichè molto spesso altre Amministrazioni pubbliche sono pronte a subentrare all'Amministrazione della difesa per molti degli edifici che essa è disposta a dismettere.

Il presidente BERTONI, nel rinnovare anche a nome dei colleghi un sentito ringraziamento alla delegazione del COCER che ha accolto sollecitamente l'invito della Commissione difesa, informa che provvederà tempestivamente a richiedere al Ministro Previti di trasmettere un elenco analitico e puntuale del patrimonio abitativo, dando così seguito al richiamo già formulato dalla stessa Commissione difesa nell'esprimere il parere sullo schema di regolamento emanato in materia.

Il Presidente, preso atto dell'impegno assunto dalla delegazione del COCER di trasmettere un documento riassuntivo della posizione degli organi di rappresentanza militare, conferma infine la volontà della Commissione di ascoltare nuovamente una delegazione del COCER, una volta terminati i lavori del gruppo di lavoro sul problema degli alloggi, senza peraltro escludere la possibilità di acquisire il parere degli organi di rappresentanza anche su altri aspetti della condizione militare, ivi compresi quelli riguardanti i giovani coscritti.

La seduta termina alle ore 11,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro della pubblica istruzione D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(797) *Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione*

(624) *Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione*

(33) **BISCARDI** *ed altri: Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica*

(691) **ALBERICI** *ed altri: Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico*

(849) **MAFFINI** *ed altri: Abolizione degli esami di riparazione, razionalizzazione della rete scolastica e autonomia federale; nuove norme per l'inizio dell'anno scolastico*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE si scusa preliminarmente per il ritardo con cui ha inizio la seduta della Commissione, ritardo dovuto ad un incontro tenutosi in sede di Ufficio di Presidenza con una delegazione del Consiglio d'Europa interessata a conoscere la legislazione italiana in materia di beni culturali.

Avverte poi che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei provvedimenti in titolo, nonostante una intensa attività, non ha ancora concluso i propri lavori. Propone quindi di sospendere la seduta per dar modo al Comitato stesso di portare a termine l'elaborazione dei testi da sottoporre alla sede plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 19.

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto ha sostanzialmente concluso i propri lavori.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore BISCARDI - il quale segnala l'opportunità di un ulteriore confronto tra tutti i Gruppi su alcune questioni di grande rilievo - la senatrice PAGANO e il ministro D'ONOFRIO (che concordano con il relatore), il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029, 000, C07^a, 0004^a)

Il presidente ZECCHINO avverte che, a seguito della convocazione del Consiglio dei ministri per domattina, il ministro Fisichella non potrà partecipare alla seduta già convocata alle ore 9. Pertanto, ferma restando la seduta pomeridiana di domani già convocata con l'ordine del giorno diramato, la seduta antimeridiana non avrà più luogo. Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà domattina, al termine della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 19,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

27ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0014ª)

Il presidente FAGNI avverte che pochi minuti fa il ministro FIORI ha comunicato di non poter intervenire alla seduta della Commissione per imprevisti e irrinunciabili impegni di Consiglio dei Ministri. Le comunicazioni del Ministro in ordine alla predisposizione del contratto di programma delle ferrovie dello Stato sono pertanto rinviate.

Il presidente FAGNI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 248, concernente le competenze dei geometri, già fissato per la serata di oggi, sia differito alla serata di martedì 11 ottobre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

20ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLE VISITE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FIERA ZOOTECNICA DI CREMONA E AD ALCUNE AZIENDE AGRICOLE DELLA ZONA (A007 000, C09ª, 0010ª)

Il presidente FERRARI riferisce sui risultati altamente positivi delle visite compiute nei giorni scorsi da una delegazione della Commissione – comprendente i componenti dell'Ufficio di presidenza ed i rappresentanti dei Gruppi – alla Fiera zootecnica di Cremona e ad alcune aziende agricole della zona. Visite che hanno consentito di prendere direttamente conoscenza del livello di progresso compiuto, sul piano tecnologico e gestionale, dal comparto zootecnico del settore primario della nostra economia. Sono state visitate aziende zootecniche e vitivinicole del cremonese, bresciano e del milanese, che hanno mostrato le potenzialità di ulteriore sviluppo del sistema agroalimentare italiano. Da tali visite, egli aggiunge, è scaturito un importante messaggio ai rappresentanti del Parlamento, per quanto loro compete nel legiferare su un comparto di importanza strategica dell'economia nazionale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09ª, 0011ª)

Il PRESIDENTE avverte che a cominciare dalla prossima settimana la Commissione terrà seduta nelle giornate di martedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio e, se necessario, giovedì mattina. In tal modo, egli aggiunge, si potrà essere in condizione di portare avanti e definire l'esame dei vari provvedimenti deferiti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - Eima

(480) BORRONI ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BORRONI rilevando che il decreto legge in esame riproduce, senza grandi innovazioni, il precedente decreto-legge scaduto, n. 464 del 25 luglio 1994, che ha già avuto modo di illustrare. Per quanto riguarda gli elementi di novità introdotti nel nuovo provvedimento, egli aggiunge, si tratta, in particolare, di alcune modifiche che riguardano: il comma 9 dell'articolo 11 (restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali); il comma 6 dell'articolo 12 (si autorizza l'EIMA ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloqui, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale); il comma quinto dell'articolo 16 (fra il personale addetto ai controlli rientrano anche i periti agrari).

Rilevato poi che le posizioni politiche in sede di esame del precedente decreto-legge in Sottocommissione hanno mantenuto una certa distanza, anche se è emersa una maggiore disponibilità all'ascolto reciproco, il relatore Borroni evidenzia i punti di maggiore importanza (rapporti Stato-Regioni, struttura dell'Ente, assuntoria, partecipazione a società) e conclude sottolineando l'esigenza di sciogliere il nodo del ruolo delle regioni in materia di controlli e di gestione.

Si apre il dibattito.

Il senatore FIEROTTI prospetta la necessità di istituire una nuova Sottocommissione nel cui ambito riprendere i lavori al punto in cui erano stati sospesi. Il lavoro compiuto, egli sottolinea, è stato abbastanza proficuo e occorre accertare se sia possibile concordare un testo, che vada incontro alle notevoli aspettative del mondo agricolo.

Il senatore RECCIA fa rilevare come nonostante il nutrito lavoro svolto in sede ristretta per il precedente decreto-legge, non si sia giunti a delle conclusioni. C'è la necessità, egli aggiunge, di conoscere i risultati in tempi brevi e licenziare il nuovo provvedimento per l'Assemblea.

Il presidente FERRARI sottolinea come il lavoro compiuto in sede ristretta per il precedente decreto sia stato positivo; si tratta ora di concluderlo e passare alla fase dell'esame in Assemblea.

La Commissione quindi delibera di istituire una Sottocommissione - presieduta dal relatore Borroni e composta da un rappresentante di ciascun Gruppo - per l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo, su cui riferire alla Commissione plenaria.

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione si riunirà martedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio e, giovedì mattina, della prossima settimana al termine delle sedute della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C09ª, 0002º)

La senatrice D'IPPOLITO riferisce ampiamente e con dettagliati riferimenti al curriculum vitae, sulla proposta di nomina dell'avvocato Giuseppe VALENTINO a Presidente dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, proponendo, in relazione alla preparazione ed alle capacità professionali dal predetto possedute, l'espressione di un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione BARBIERI, BORGIA, BORRONI, BRICCARIELLO (in sostituzione del senatore Cormegna), BUCCI, CARINI, CORVINO, CUSIMANO, DEGAUDENZ, DI BELLA, DI MAIO, D'IPPOLITO, DUJANY (in sostituzione del senatore Cossiga), FERRARI Francesco, FIEROTTI, GANDINI, GIURICKOVIC, MARINI, MOLTISANTI, NATALI, ORLANDO, PALOMBI (in sostituzione del senatore La Russa), RECCIA, ROBUSTI e SCRIVANI.

La proposta risulta approvata con tredici voti favorevoli, undici contrari ed uno di astensione.

IN SEDE REFERENTE

(865) Istituzione di una Commissione parlamentare id inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni i legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri; Lembo ed altri)

(326) BORRONI ed altri. - Istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'AIMA

(619) ROBUSTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

(Esame congiunto: rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 865 e ritiro dei disegni di legge n. 326 e n. 619)

Riferisce il relatore BORGIA, rilevando preliminarmente come le *rationes* che presiedono ai tre disegni di legge possano essere perfettamente omologate. Auspicato quindi che le proposte di istituire una Commissione di inchiesta - proposte da unificare data la sostanziale identità di contenuti - superino al più presto la fase istruttoria e passino all'esame dell'Assemblea, l'oratore si sofferma ad evidenziare le finalità della istituenda Commissione, cui è attribuito il compito di accertare carenze e disfunzioni nell'organizzazione, nei controlli e nel funzionamento dell'AIMA, e di individuare i mezzi per soddisfare le esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate

agli interventi di mercato. Sottolineato poi come in materia di compiti da attribuire alla Commissione ci siano alcune diversità fra i tre disegni di legge, rileva che la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi e potrà avvalersi degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie.

Rilevato inoltre che fra i compiti dell'istituenda Commissione di inchiesta c'è anche quello di individuare eventuali responsabilità, il relatore Borgia evidenzia come ciascun disegno di legge prenda di mira il problema degli assuntori e dei rapporti tra l'AIMA e la Federconsorzi.

Successivamente rileva l'urgenza di procedere nell'esame dei disegni di legge - in riferimento ai quali, egli aggiunge, è stato avanzato il sospetto di tentativi dilatori - e osserva che le indagini della Commissione saranno destinate all'esame degli interventi di mercato, all'attuazione delle deliberazioni del CIPE, agli stoccaggi, alle forniture dei prodotti agroalimentari. Tutto dovrà essere finalizzato a snidare eventuali responsabilità, avendo anche come riferimento gli ultimi provvedimenti giudiziari rivolti a personalità operanti in questo settore.

Si apre il dibattito.

Il senatore FIEROTTI, premesso che in genere è contrario a Commissioni di inchiesta che, invece di aiutare l'Esecutivo, finiscono con l'intralciarlo, rileva come in questo caso egli sia nettamente favorevole, auspicando un rapido iter per il testo approvato dalla Camera, rispetto al quale gli altri due disegni di legge non dovrebbero costituire un ostacolo. Ribadisce l'assenso e la disponibilità assoluta del Gruppo di Forza Italia alla istituzione della Commissione di inchiesta.

Il presidente FERRARI fa osservare che è prevista l'espressione dei pareri di diverse Commissioni (in particolare, sono previsti i pareri obbligatori delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª), il cui termine di quindici giorni non è peraltro scaduto.

Il senatore ROBUSTI - premesso che, se non fosse necessario attendere i pareri, sarebbe favorevole ad approvare oggi stesso la proposta - osserva come il lavoro della istituenda Commissione non debba intralciare, nè pregiudicare il lavoro del nuovo Ente. Compito della Commissione di inchiesta, egli aggiunge, non è quello di «fare le pulci», compito che spetta alla Magistratura. Occorre adesso puntare ad una nuova normativa adeguata alla situazione reale.

Il ministro POLI BORTONE si dichiara perplessa circa la procedura seguita ponendosi congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e i due di iniziativa senatoriale. Al riguardo richiama il comma 3 dell'articolo 51 del Regolamento del Senato.

Il presidente FERRARI fa rilevare che si tratta di una procedura prevista dal comma 1 del citato articolo 51, nel quale si dispone che i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi siano posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione, salvo che per alcuni di essi la Commissione stessa abbia già esaurito la discussione.

Il senatore BORRONI ritiene che si debba prendere atto di quanto rilevato dal presidente Ferrari in ordine alla procedura ed alla acquisizione dei pareri. Per quanto riguarda il Gruppo PDS egli dichiara sin d'ora il voto favorevole al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, che considera un segno di attenzione e vitalità del Parlamento, che dà risposta adeguata alle esigenze del Paese.

A questo punto i senatori ROBUSTI e BORRONI dichiarano di ritirare rispettivamente il disegno di legge n. 619 e n. 326.

Il presidente FERRARI ne prende atto, ribadendo che provvederà a sollecitare i pareri previsti per il disegno di legge n. 865 comprendente il testo approvato dalla Camera dei deputati. Avverte quindi che è appena pervenuto il parere della Commissione giustizia.

Il senatore NATALI interviene quindi brevemente richiamando l'attenzione sugli aspetti che attengono alle competenze della Commissione di inchiesta ed ai connessi poteri giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU TALUNI PROBLEMI CONCERNENTI L'EIMA, LA PESCA E LE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE
(R046 003, C09ª, 0002ª)

Il ministro POLI BORTONE rende alcune comunicazioni riguardanti il decreto-legge sull'EIMA di cui si è in precedenza discusso. Premesso che nel nuovo citato decreto-legge è stata inserita la norma che consente di assumere tre unità di personale particolarmente qualificato per funzioni dirigenziali attinenti alla gestione interna dell'Ente, sottolinea come, data la ristrettezza dei tempi, si sia deciso di ricorrere a personale interno allo stesso Ente. Si è così proceduto ad attribuire al dottor Lazzareschi i poteri e le funzioni vicarie del direttore generale dell'EIMA, e ad istituire una segreteria generale cui è stato preposto il dottor Migliorini, dirigente del servizio ispettivo degli affari generali. Con tale scelta, prosegue il Ministro, si è evitato di incidere, attraverso un contratto quinquennale con estranei, sul bilancio dell'Ente, ferma restando l'esigenza di sottoporre all'attenzione della Commissione la citata norma dell'articolo 12 del decreto-legge. Conclude dichiarando di non potere che esprimere rammarico su quanto di recente accaduto.

Il senatore SCRIVANI chiede se il Ministro sia a conoscenza della situazione di forte contrasto e tensione che esiste fra la marineria adriatica e quella siciliana per la pesca delle alici in Adriatico.

Il ministro POLI BORTONE, premesso di non avere ricevuto informazioni sulla suddetta questione (nonostante la competente direzione generale della pesca sia molto attenta alle sollecitazioni che arrivano), rileva di essersi occupata del contrasto fra i vongolari dell'Adriatico, che spera di risolvere in questi giorni. Invita quindi il senatore Scrivani a farle pervenire dettagliati elementi informativi.

Il senatore SCRIVANI assicura che trasmetterà i dati conoscitivi al più presto e pone l'esigenza che la questione dei vongolari sia affrontata tenendo anche conto delle compatibilità ambientali.

Il MINISTRO assicura che sono oggetto di attenzione anche gli aspetti ambientali, dovendosi evitare che ci sia un eccesso di sfruttamento delle risorse ittiche. In particolare ci si sta adoperando per sanare il contrasto fra i vongolari di Ancona e quelli di San Benedetto del Tronto.

Il senatore NATALI sottolinea l'importanza del problema sollevato che è connesso con quello del fermo biologico e tecnico e con la presenza dei pescatori siciliani che rastrellano tutto. Egli riconosce che il direttore generale della pesca ha svolto un attivo interessamento, pur ricevendo ostacoli da altri uffici pubblici.

È necessario, aggiunge a questo punto il ministro POLI BORTONE, rivedere - anche dal punto di vista della legittimità, oltre a quello del reddito effettivamente conseguito - tutte le licenze di pesca rilasciate.

Il senatore FIEROTTI si dice sorpreso per quanto è stato rilevato in relazione allo scontro fra marinerie di diverse regioni. Certo, egli aggiunge, la marineria siciliana è una di quelle più efficienti, con grandi tradizioni e con grossi e talora drammatici problemi di rapporto con i paesi del bacino mediterraneo. Non è accettabile un discorso municipalistico che presupporrebbe una ripartizione delle acque territoriali nazionali fra varie marinerie.

Segue un breve intervento del senatore NATALI, per ribadire che ci sono casi di violazione di norme e di distruzione delle ricchezze ittiche, e quindi prende la parola il senatore DI BELLA per rilevare che l'esigenza di una normativa organica sulla pesca potrà essere affrontata nell'ambito della apposita Sottocommissione recentemente istituita e per richiamare l'attenzione sulla sempre più imponente presenza di pescherecci giapponesi nei mari italiani.

Il ministro POLI BORTONE fa presente che in sede comunitaria, affrontando il problema delle spadare, il Governo italiano ha presentato un documento con il quale chiede che sia valutata la specificità del bacino mediterraneo e si stabiliscano comportamenti adeguati. Aggiunge che sulla questione delle spadare l'Italia ha avuto il sostegno anche di altri paesi ed ha registrato una notevole sensibilità.

Seguono brevi interventi del senatore DI BELLA - che pone l'accento su una recente proposta del ministro Martino sulla collaborazione dei paesi mediterranei contro il degrado ambientale - e del MINISTRO che evidenzia la richiesta di istituire una autorità per il Mediterraneo sul problema delle acque.

Il presidente FERRARI richiama l'attenzione del Ministro sul problema delle quote di produzione del latte, per il quale moltissime aziende rischiano di rimanere fuori mercato, mentre mancano i dati

sull'assegnazione delle quote stesse, che consentano ai produttori di decidere come comportarsi. Altro urgente problema su cui richiama l'attenzione del rappresentante del Governo è quello dei contratti di soccida e delle connesse questioni delle quote produttive di latte.

Il ministro POLI BORTONE dichiara che non intende, allo scopo di fare in fretta, emettere un ennesimo bollettino sbagliato sulle quote di produzione. Si tratta, egli aggiunge, di tutelare la dignità del Paese, rispettoso della normativa comunitaria. Ricorda quindi di avere riunito, nel mese di luglio le organizzazioni agricole professionali per responsabilizzarle sulla veridicità delle quote. Occorre procedere ad una verifica di tutti i dati e a tale scopo ha dato preciso incarico ai NAS per controlli a campione su tutto il territorio.

Rilevato quindi che è importante non penalizzare coloro che sono i veri produttori di latte, fornisce assicurazioni circa l'attenzione sulle zone di montagna; fa presente che in sede comunitaria sono giunte notizie distorte che hanno creato allarmismi e che ha comunque rassicurato il Commissario all'agricoltura della Comunità che l'Italia non verrà meno ai propri impegni di rispetto delle quote che le sono state assegnate.

Il presidente FERRARI fa rilevare come da un parlamentare di Forza Italia sia stato evidenziato il rischio che, in relazione alle multe per le quote di produzione del latte, vengano bloccati i finanziamenti italiani per l'olio, il pomodoro ed il tabacco.

Il senatore ROBUSTI, premesso che l'istituto della soccida, collegato al problema delle quote del latte, è previsto dall'ordinamento giuridico italiano, fa rilevare come tale questione si sia rivelata un boomerang all'interno del comparto proprio per mancanza di una adeguata disciplina. Occorre dunque non darsi agli allarmismi ma procedere nella verifica della situazione oggettiva, anche tenendo conto del fatto che non sempre situazioni formalmente regolari corrispondono a situazioni corrette. Occorre adesso, egli conclude, procedere con uno strumento di carattere normativo, ricreando una corrispondenza fra situazione normativa e produzione.

Il presidente FERRARI ringrazia il Ministro per le comunicazioni rese e quanti sono intervenuti nell'interessante dibattito.

La seduta termina alle ore 17,20.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

45ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurito nella seduta di ieri l'esame degli emendamenti, si passerà nella seduta odierna alla votazione degli stessi.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 547.

Con distinte votazioni la Commissione accoglie all'unanimità gli emendamenti 1.1, 2.3, 2.4, 2.2 e 2.1, dopo che il RELATORE ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.9.

Dopo che il RELATORE e il presidente CARPI hanno preannunciato il voto favorevole sull'emendamento 2.8, lo stesso è approvato all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione accoglie quindi all'unanimità gli emendamenti 2.5, 2.7, 2.6 e 2.0.1.

Intervenendo sull'emendamento 7.0.1, sul quale, nella seduta di ieri, si era riservato di esprimersi, il relatore COVIELLO osserva che dalla lettura del disegno di legge finanziaria per il 1995 si può constatare che il Governo ha mantenuto l'impegno assunto davanti all'Assemblea del

Senato di prevedere in esso le risorse finanziarie da destinare al rimborso dei crediti di imposta. Si tratta di una previsione di spesa di poco più di 11 mila miliardi per il 1995 e di 10 mila miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Poichè il Governo ha sostanzialmente recepito i contenuti dell'emendamento 7.0.1, inquadrandoli all'interno del disegno di legge finanziaria, il relatore non può che ritenere superato l'emendamento stesso, ed esprime quindi un parere contrario.

Il senatore PREVOSTO, preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, osserva che nel disegno di legge finanziaria non è precisata l'entità della quota spettante ai rimborsi dei crediti di imposta riguardanti l'IVA, quantificati dallo stesso Governo in circa 7 mila miliardi annui. Ritiene comunque necessario che la Commissione dia seguito con coerenza all'impegno assunto a tutela di un diritto dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che numerosi elementi di incertezza gravano sul cammino parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 1995.

La senatrice BALDELLI ritiene che l'impegno assunto dal Governo in sede di presentazione del disegno di legge finanziaria costituisce un risultato importante, che la Commissione non può ignorare, stante anche la necessità di pervenire al più presto alla conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Il sottosegretario BECCARIA esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione sulla questione dei rimborsi dei crediti di imposta e osserva che, essendo stato assunto un preciso impegno a provvedere da parte del Governo, con l'individuazione di risorse finanziarie da destinare a tale finalità nell'ambito del disegno di legge finanziaria, l'emendamento 7.0.1 dovrebbe essere lasciato cadere.

Il presidente CARPI ritiene che le perplessità espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo potrebbero essere superate ove nell'emendamento 7.0.1 si precisasse che ai rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, nei limiti delle disponibilità recate dalla legge finanziaria. Tenendo conto dell'andamento del dibattito e delle votazioni sugli emendamenti, ritiene tuttavia preferibile che la Commissione presenti alla valutazione dell'Assemblea le proposte di modifica del decreto-legge n. 547 accolte all'unanimità. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.1, salvo poi, ove lo ritengano necessario, ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore PREVOSTO, nell'accogliere la proposta del Presidente, ritira l'emendamento 7.0.1 e fa presente che esso verrà da lui ripresentato in Assemblea. La sua parte politica, infatti, non intende fare passi indietro nell'iniziativa assunta in materia di rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, considerati anche i risultati positivi finora conseguiti. È pertanto necessario che tutti i Gruppi politici assumano le loro responsabilità su tale delicata questione.

Il RELATORE illustra quindi il sub emendamento 7.0.2/1 che la Commissione accoglie unanime.

Il senatore PREVOSTO sottolinea quindi la valenza moralizzatrice dell'emendamento 7.0.2 che, introducendo criteri di trasparenza nei rapporti tra il contribuente e la pubblica amministrazione, affronta un nodo cruciale che investe più in generale il rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Il senatore LORUSSO anche a nome del senatore DI BENEDETTO assente per improrogabili impegni politici, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 7.0.2.

La Commissione unanime accoglie quindi l'emendamento 7.0.2, nel testo modificato.

Il RELATORE, richiamandosi all'avviso sostanzialmente contrario espresso dalla Commissione bilancio, dichiara la propria contrarietà all'emendamento 8.0.1, pur apprezzandone lo spirito.

Il senatore PREVOSTO sottolinea che l'emendamento 8.0.1 ha il fine di dare attuazione ad un accordo di programma, già perfezionato, intervenuto tra lo Stato e la regione Sardegna. Sarebbe pertanto grave che la Commissione, con un voto contrario su tale proposta di modifica, desse un segnale negativo scoraggiando altre regioni a intraprendere la positiva esperienza dell'intesa di programma, basata sulla corresponsabilizzazione delle regioni e degli enti locali in ordine alla gestione degli interventi di rilancio del sistema produttivo.

La senatrice BALDELLI e il senatore LADU annunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Il senatore MASIERO annuncia che voterà contro l'emendamento in questione.

L'emendamento 8.0.1 è quindi accolto.

La Commissione, unanime, conferisce quindi al relatore Coviello il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 547, con le modifiche apportate, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta dei Gruppi politici la seduta pomeridiana già convocata per le ore 15 avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10.

46ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(809) Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DEBENEDETTI riferisce sul disegno di legge in titolo, ripercorrendo, innanzitutto, la storia dei negoziati multilaterali condotti in ambito GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dal 1948 al 1993 e soffermandosi, in particolare, sull'Uruguay Round, avviato fin dal 1986. In tale negoziato sono stati trattati per la prima volta settori precedentemente esclusi quali l'agricoltura, i servizi e la proprietà intellettuale e vi ha partecipato la Commissione dell'Unione europea: il Congresso degli Stati Uniti d'America, al riguardo, è stato impegnato ad approvare o respingere in blocco gli Atti adottati, senza apportare emendamenti.

Con la ratifica degli Atti in titolo entra in vigore il trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), che sostituisce la struttura provvisoria del GATT: si completa in tal modo il disegno di Bretton Woods, che già prevedeva la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Nell'ambito del WTO saranno trattate le controversie commerciali tra i paesi aderenti, i quali rinunciano a misure unilaterali di ritorsione e si impegnano a uniformare le proprie legislazioni nazionali alle regole comuni: l'obiettivo, infatti, è di perseguire non soltanto una nozione più ampia di libero mercato ma anche una maggiore correttezza, migliorando le regole antidumping, disciplinando i trasferimenti pubblici, stabilendo nuove norme in materia di ostacoli tecnici e di tutela della proprietà intellettuale, con la conseguente garanzia per i marchi e i brevetti, ostacolando più decisamente le contraffazioni commerciali.

Quanto alla maggiore apertura dei mercati – prosegue il relatore DEBENEDETTI – sarà garantito l'abbattimento delle barriere tariffarie, lo smantellamento dell'accordo per le fibre tessili e una nuova disciplina commerciale dei prodotti agricoli mediante la conversione in dazi dei vari ostacoli paratariffari esistenti. Le misure di salvaguardia consentono altresì a un paese membro di proteggere un settore produttivo ove esso sia esposto ad aumenti imprevisti di importazioni, in misura tale da costituire un grave pregiudizio; circa l'autolimitazione nell'esportazione di autoveicoli rimane in vigore, sino al 1999, l'Accordo stipulato tra Unione europea e Giappone.

Gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a favorire l'accesso ai mercati dei prodotti industriali riducendo le proprie tariffe verso

l'Unione europea del 50 per cento e del 37 per cento nei confronti del resto del mondo. Il Giappone ha significativamente ridotto i dazi per i prodotti calzaturieri. L'Unione europea ha contenuto le riduzioni tariffarie, per importi inferiori alla media, in settori sensibili come quello dei veicoli a motore, dell'elettronica di consumo, dell'alluminio, di alcuni prodotti tessili e ittici.

Interessanti aperture si sono verificate nei confronti dei paesi emergenti e di particolare interesse risultano le norme relative alle telecomunicazioni, in virtù delle quali ogni membro è tenuto ad autorizzare l'accesso sul mercato interno di un fornitore estero secondo modalità previamente previste. Restano peraltro irrisolti una serie di problemi relativi alle telecomunicazioni di base, ai trasporti marittimi, ai servizi finanziari, alla siderurgia e all'aeronautica civile.

Con gli accordi di Marrakech, in sostanza, è stata evitata una recrudescenza del protezionismo, favorendo uno sviluppo degli scambi internazionali nel quadro di un sistema multilaterale. Non è stata inclusa peraltro, ma solo auspicata una clausola sociale a tutela dei lavoratori e, in particolare, dei minori utilizzati nel lavoro prodotto dai paesi del terzo mondo nè, tanto meno, una clausola per la tutela ambientale. Restano altresì aperte e irrisolte questioni legate alle tendenze protezionistiche patrocinata da movimenti nazionalistici e populistici presenti sia in alcuni paesi industriali avanzati che nei paesi in via di sviluppo: si tratta infatti di privilegiare coerentemente un concetto non restrittivo di competitività, per cui non venga perseguita soltanto una maggiore ricchezza dei concorrenti, ma soprattutto una condizione nella quale agiscano mercati liberi e corretti, ove si producano beni e servizi che mantengano ed espandano il reddito reale di lungo periodo per tutti i cittadini.

Da Marrakech emerge la consapevolezza che il commercio è sempre meno funzione del semplice scambio di merci e sempre più frutto di una collaborazione transnazionale che richiede una coerenza di sistemi e di strumenti giuridici; la regolazione dei rapporti economici è una condizione indispensabile per la promozione di rapporti stabili tra le imprenditorie di diversi paesi. La cooperazione imprenditoriale è possibile solo in presenza di un insieme universalmente riconosciuto e accettato di regole: dal diritto di proprietà al diritto societario, al diritto dei contratti, al diritto notarile, alla tutela giuridica dei contraenti.

Il passaggio dal GATT al WTO sanziona proprio la costruzione di un organismo internazionale dotato di regole e di capacità sanzionatoria di elevata efficacia. Il RELATORE, infine, si augura che la sua istituzione venga rapidamente ratificata da tutti i Paesi firmatari e che a dirigerla venga chiamata una personalità di grande competenza ed autorevolezza. Si stanno realizzando nel mondo diverse aree di libero scambio. L'Europa nata dal Trattato di Roma è stata la prima ed è la regione del mondo più aperta agli scambi; sarebbe un giusto riconoscimento se fosse essa ad esprimere il primo segretario generale.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVIELLO, nel ringraziare il senatore Debenedetti per l'ampia e approfondita relazione, rileva l'importanza dei vincoli derivanti dalla sottoscrizione degli atti in titolo. Il Gruppo del Partito popo-

lare è favorevole alla loro immediata ratifica e tuttavia è consapevole degli accresciuti rischi di maggiori distorsioni territoriali in Italia: sarebbe pertanto opportuno meditare fin d'ora una manovra di aggiustamento delle politiche economiche e sociali per attenuare gli squilibri esistenti.

Il senatore MASIERO si associa al plauso per la relazione del senatore Debenedetti e sottolinea l'esigenza di una più decisa tutela dell'occupazione, specie nei settori tecnologicamente meno avanzati. Si sofferma quindi sui riflessi competitivi, derivanti dalla crescita dell'economia cinese, nei comparti produttivi italiani che richiedono interventi finanziari e strutturali di grande rilievo.

In attesa delle previste comunicazioni che il Ministro del commercio con l'estero terrà sul medesimo argomento, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

47ª Seduta (2ª pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il Ministro del commercio con l'estero BERNINI.

La seduta inizia alle ore 19,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sugli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

(R046 003, C10ª, 0006ª)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CARPI, prende la parola il Ministro BERNINI il quale sottolinea il rilievo storico assunto dalla conclusione dell'*Uruguay Round* con il trattato di Marrakech che segna una svolta nell'evoluzione delle regole del commercio internazionale. Il Ministro ripercorre quindi brevemente le vicende dell'*Uruguay Round*, che ha preso le mosse dalla dichiarazione di Punta del Este nel 1986 e si è protratto negli anni successivi con la partecipazione di 118 paesi, tra numerose difficoltà e ostacoli, dovuti tra l'altro all'inconciliabilità delle posizioni europee e americane specialmente nel settore agricolo, fino alla firma dell'atto finale avvenuta nel corso della Conferenza di Marrakech il 15 aprile 1994.

In tale Conferenza sono stati approfonditi anche i temi che formeranno oggetto di esame da parte dell'istituenda Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), relativi alle iniziative da intraprendere per il pieno sviluppo di un sistema di libero scambio, nonché le problematiche sociali connesse alla crisi occupazionale del mondo industrializzato, sulle quali si è sviluppato un dibattito che ha registrato le vive preoccupazioni espresse in materia dai Paesi in via di sviluppo e che si è concluso con l'impegno a includere tali questioni tra quelle da trattare in seno al Comitato preparatorio del WTO.

Per quanto concerne la posizione europea – tenendo presente che l'Unione europea ha partecipato unitariamente alla trattativa – occorre ricordare che l'Italia, la Francia, la Spagna e il Belgio hanno sostenuto la proposta della Commissione dell'Unione europea di concedere, nel quadro del rinnovo del sistema delle preferenze generalizzate, incentivi in forma di abbattimenti tariffari ai Paesi che dimostrino di rispettare alcune convenzioni stipulate nell'ambito dell'ILO (*International Labour Organization*), relative alla libertà sindacale, alla tutela del lavoro minorile e alla contrattazione collettiva, e nell'ambito dell'ITTO (*International Timber Trade Organization*) in materia di sviluppo sostenibile e tutela ambientale. Tale proposta incontra l'opposizione del Regno Unito, contrario a ogni connessione tra problemi commerciali e problemi di altra natura, sostenuto dalla presidenza tedesca e dall'Olanda.

A Marrakech l'Italia ha sottolineato soprattutto due questioni: la rimozione delle barriere occulte al commercio, intendendosi per tali soprattutto quelle non tariffarie, con l'auspicio che il nuovo meccanismo di esame delle politiche commerciali (TPRM) si riveli idoneo a rimuovere gli ostacoli posti alla piena liberalizzazione degli scambi internazionali, e la necessità di una maggiore armonizzazione del diritto interno dei Paesi contraenti in tutti gli aspetti che incidono direttamente o indirettamente sul sistema dei rapporti economici tra gli Stati.

A distanza di sei mesi dalla conclusione della Conferenza di Marrakech e nel momento in cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi in ordine alla ratifica dei risultati dell'*Uruguay Round*, si impone una riflessione sull'importanza di essi per l'economia italiana.

In sede negoziale l'Italia si è posta alcuni obiettivi fondamentali: tra essi, la maggiore apertura dei mercati terzi, la liberalizzazione dei servizi, il rafforzamento delle regole e discipline in vari ambiti, specie nel campo delle misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle misure *anti-dumping* e nel campo istituzionale, attraverso la configurazione di un sistema di procedure GATT più rispondenti alla realtà attuale degli scambi internazionali. I risultati conseguiti sono stati soddisfacenti, nonostante alcuni punti dell'intesa risultino al di sotto delle aspettative. In particolare, nonostante l'assestamento delle tariffe su una media mondiale di circa il 3 per cento, permangono tuttora ingiustificati «picchi» tariffari, dal 15 per cento in su, spesso voluti da paesi industrializzati, non ultimi Stati Uniti e Giappone. A tale proposito, va ricordato che in alcuni settori – come per il tessile e l'abbigliamento – negoziati occulti condotti dalle categorie produttive all'insaputa dei Governi nazionali hanno impedito il conseguimento di migliori risultati da parte dei negozianti europei.

Anche nel settore dell'accesso al mercato agricolo i produttori mediterranei risultano penalizzati, in sede di riforma della politica

agricola comunitaria, dalla mancata previsione di un aiuto diretto al reddito.

I due successi registrati dall'Italia – prosegue il Ministro – riguardano l'accordo per l'istituzione del WTO, non previsto dalla dichiarazione di Punta del Este e nato da una iniziativa informale agli inizi degli anni '90 dell'allora Ministro per il commercio con l'estero Ruggiero, e il nuovo sistema di regolamento delle controversie che, superata la precedente funzione conciliatoria, assume caratteri giurisdizionali e arbitrali e assicura maggiore certezza in ordine all'espletamento delle relative procedure.

Fermo restando che solo con l'entrata in funzione del WTO il sistema commerciale multilaterale sarà in grado di svolgere il ruolo che gli compete nel contesto dell'economia mondiale, per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, vanno evidenziati due aspetti. Il primo riguarda l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi derivanti dal Trattato che richiede, al di là degli atti che verranno adottati dall'Unione europea, la modifica di alcune disposizioni nazionali in materia di proprietà industriale sulla base di quanto previsto nell'accordo TRIPS, sulla proprietà intellettuale. A tal fine l'articolo 3 del disegno di legge prevede il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo. Il secondo aspetto riguarda il finanziamento del costo di partecipazione dell'Italia alla nuova organizzazione: il modesto importo di 8 miliardi, previsto per il 1995, non è rapportabile di certo alle ben più rilevanti ricadute economiche che ci si può attendere dall'applicazione degli accordi sottoscritti. È comunque possibile che tale importo vari in futuro poichè sono in corso trattative per definire parametri sui quali calcolare il contributo di ciascun paese aderente al WTO da commisurare al commercio di beni e servizi.

L'approvazione dei risultati dell'*Uruguay Round* da parte dell'Unione europea pone alcuni problemi, dovuti alle differenti posizioni della Commissione, la quale sostiene che tutte le materie negoziate rientrano nella competenza comunitaria esclusiva, e gli Stati membri, che ritengono sussistere ancora alcune competenze nazionali e parlano pertanto di un accordo misto. La richiesta di un parere alla Corte di giustizia da parte della Commissione ha bloccato, da aprile, l'avvio della procedura europea di approvazione del Trattato di Marrakech. L'Italia ha assecondato attivamente lo sforzo della presidenza tedesca di pervenire a una soluzione di compromesso attraverso la definizione di un codice di condotta volto a regolare la partecipazione dell'Unione e dei suoi Stati membri al WTO. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, essendo pervenute assicurazioni formali dalla Corte di giustizia che il suo parere sarà reso entro il 15 novembre, la presidenza e la Commissione hanno aderito alla proposta italiana di continuare a lavorare al codice di condotta, rinviando la definitiva messa a punto di esso alla fase successiva all'emanazione del predetto parere. Nel frattempo il Consiglio ha formalmente deliberato di trasmettere al Parlamento europeo, per il prescritto parere, il testo della decisione di approvazione del Trattato. Tale importantissima decisione pone i presupposti per la definitiva approvazione dell'*Uruguay Round*, presumibilmente alla sessione ministeriale del 28 novembre. Tale risultato è tanto più importante in quanto consente di non risultare in ritardo rispetto alla posizione americana, poichè da alcuni colloqui informali risulta che l'approvazione del Trat-

tato da parte del Congresso degli Stati Uniti dovrebbe intervenire entro il mese di dicembre.

Il messaggio di lungimiranza politica ed economica che il Trattato di Marrakech ha inteso dare al mondo pur in un momento di persistente stagnazione, di elevata disoccupazione e di crescenti pressioni protezionistiche deve ora essere tradotto in atti concreti e in comportamenti coerenti, specialmente da parte dell'Italia che ha fatto dell'internazionalizzazione delle imprese uno degli obiettivi prioritari della sua politica economica.

Il senatore DEBENEDETTI domanda chiarimenti in ordine alla clausola sociale.

Il ministro BERNINI precisa che la predetta clausola è stata inserita tra gli argomenti meritevoli di ulteriore riflessione, considerate le diverse valutazioni espresse al riguardo dai paesi membri.

Il senatore PORCARI ringrazia il Ministro per l'ampia relazione svolta, di cui condivide integralmente l'impostazione. I vantaggi che l'Italia può acquisire dalla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio sono indiscutibili ed è quanto mai apprezzabile che al suo vertice l'Italia abbia candidato un personaggio di assoluto valore come l'ex ministro del commercio con l'estero Renato Ruggiero.

Il presidente CARPI ringrazia il ministro Bernini e ricorda che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 809 avrà luogo, in sede consultiva, nella seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (899)**

Articolo 1

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «per l'anno 1996», aggiungere le seguenti: «,di cui il 30 per cento è riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1^a giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5.b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;».

1.1

IL RELATORE

Articolo 2.

Al comma 3 sostituire le parole: «accordi internazionali» con le parole: «contratti internazionali».

2.3

IL RELATORE

Al comma 3 dopo le parole: «soggetto a capitale pubblico» aggiungere le seguenti: «, cui spetterà solo il rimborso delle spese».

2.4

IL RELATORE

Al comma 3, punto a), sostituire la parola: «Difesa» con la parola: «difesa».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili;»

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono autorizzati interventi dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno finalizzati all'acquisto per la protezione civile, la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la polizia di stato sia di elicotteri per integrare le flotte esistenti, sia di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutato in lire 100 miliardi per gli elicotteri e 60 miliardi per gli aerei ad ala fissa - dei quali rispettivamente 40 e 20 miliardi per il 1994, lire 30 miliardi per il 1995 e lire 30 e 20 miliardi per il 1996 - si fa fronte mediante l'utilizzo parziale degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994».

2.8

IL RELATORE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

2.5

IL RELATORE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CANPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Cento di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli».

2.7

IL RELATORE

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

2.6

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 2-bis

(Interventi a sostegno dell'industria aeronautica-finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46)

1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti in deroga al Regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1986, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli n. 7551 (Fondo ricerca applicata) e n. 7548 (Fondo speciale relativo per l'innovazione tecnologica) rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo n. 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.1

IL RELATORE

Articolo 7.

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 7-bis

1. I crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993 e non rimborsati agli aventi diritto entro la data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere fatti valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta quadriennale, nella misura annuale non superiore al 25 per cento del credito totale. L'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi maturati nel 1993.

2. Qualora i crediti di cui al comma 1 risultino superiori, per il quadriennio considerato, all'ammontare complessivo delle imposte di cui al medesimo comma, i creditori richiedono all'amministrazione finanziaria che il residuo ammontare del proprio credito venga ad essi corrisposto mediante accreditamento di buoni ordinari del tesoro (BOT) ovvero certificati di credito del tesoro (CCT), da effettuarsi entro il semestre successivo alla richiesta».

7.0.1

PREVOSTO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO, ZANOLETTI, LADU

Al comma 7 dell'articolo 7-bis sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta».

7.0.2/1

IL RELATORE

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 7-bis

1. Al fine di documentare il diritto alla liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei crediti IVA, IRPEG e IRPEF, gli aventi diritto presentano alla medesima una dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, con la quale attestano la composizione del proprio credito. Alla dichiarazione, sottoscritta dal creditore, deve essere allegata una certificazione – redatta e sottoscritta da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dai soggetti previsti dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 413 del 1991 – attestante l'effettivo diritto al rimborso, la regolarità dei documenti allegati e la loro conformità alle vigenti disposizioni di legge. La predetta attestazione deve essere redatta ai sensi e per gli effetti di una perizia giurata.

2. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero delle finanze forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 sarà effettuata dal Ministero delle finanze, nell'ambito e nei limiti delle disponibilità a tal fine dal medesimo predisposte.

3. Per le dichiarazioni non ammesse al rimborso nel corso dell'anno, per mancanza di liquidità dell'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze provvede alla liquidazione negli anni successivi, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 2 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

4. In caso di insussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l'attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, il Ministro delle finanze applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta indebitamente fruiti, ferme restando le vigenti disposizioni penali ove applicabili.

5. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui al presente articolo le quali attestino fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da dieci a cento milioni di lire.

6. Nei casi di restituzione all'amministrazione finanziaria dell'ammontare relativo ai crediti d'imposta indebitamente fruiti, in conseguenza di azioni o fatti addebitabili al percettore, quest'ultimo deve versare il relativo importo, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente nell'anno al quale è riferito il presunto credito. Il recupero dei predetti crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Qualora il predetto decreto non fosse pubblicato entro il termine di sessanta giorni, i creditori hanno il diritto di inoltrare la documentazione di cui al comma 1».

7.0.2

PREVOSTO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO, ZANOLETTI, LADU, CANGELOSI, CARPI, BALDELLI, STEFANI, MASIERO, PERIN, BONANSEA, LOMBARDI CERRI, WILDE, LORUSSO, DI BENEDETTO

Articolo 8.

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 8-bis

1. In attuazione degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma del 30 maggio 1991 tra la Presidenza del Consiglio e la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1ª marzo 1986, n. 64, è autorizzata la complessiva spesa di

650 miliardi, pari a 350 miliardi per l'anno 1995 e a 300 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la rubrica relativa al Ministero medesimo».

8.0.1

PREVOSTO, LARIZZA, CHERCHI, CADDEO,
LADU, TAMPONI, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO, CANGELOSI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PORCU.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta d'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante Norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro**

(Esame)

(R048 000, C11ª, 0002ª)

Il presidente SMURAGLIA propone di avanzare la richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge n. 125 del 1991, recante norme in materia di azioni positive per la parità nel lavoro tra uomo e donna. L'indagine avrebbe lo scopo di vagliare quanti sono stati i progetti di azioni positive svolti nel settore pubblico e privato, quanti i fondi ad essi riservati e i termini della loro articolazione. Si tratterebbe inoltre di verificare anche l'effettiva istituzione dei consiglieri di parità presso le Commissioni regionali per l'impiego e la loro attività all'interno delle aziende. Sarebbe infine opportuno conoscere se le aziende, secondo quanto stabilisce la legge, hanno svolto i loro rapporti annuali e più in particolare che cosa sia stato attuato in materia all'interno della pubblica amministrazione. Il Presidente propone quindi lo svolgimento di tre sopralluoghi per acquisire, mediante la scelta di regioni significative, le notizie in merito riguardanti il Centro, il Nord e il Sud del Paese. Ritiene inoltre che sarebbero opportune audizioni di esperti della materia, al fine di elaborare un documento finale in grado di fornire anche indicazioni di natura operativa.

Il senatore TAPPARO ritiene che il materiale raccolto mediante sopralluoghi potrebbe essere integrato anche con informazioni scritte provenienti dalle singole Commissioni regionali per l'impiego.

Con tale integrazione la Commissione approva la proposta di indagine conoscitiva da sottoporre all'autorizzazione del Presidente del Senato.

Interrogazioni

Il sottosegretario PORCU risponde alla interrogazione n. 3-00176, ricordando in primo luogo che la piena attuazione del protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione costituisce uno dei punti qualificanti dell'azione dell'attuale Governo e, in particolare, del Ministro del lavoro. Fa quindi presente che nel mese di giugno si sono tenuti a Palazzo Chigi gli incontri con i Ministri interessati e le parti sociali per discutere gli obiettivi comuni in materia economica e occupazionale. Illustra quindi le linee programmatiche contenute nei provvedimenti che il Governo ha inviato al Parlamento in materia di mercato del lavoro, ricordando in particolare il disegno di legge n. 781, attualmente all'esame della Commissione. Informa quindi che, secondo il principio della concertazione, si sono tenuti presso il Ministero una serie di incontri anche con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo, che hanno dato luogo ad un accordo stipulato nello scorso luglio. Si sofferma quindi sul problema relativo alla chiamata nominativa in agricoltura. Nessun sospetto di disconoscimento delle procedure di concertazione può quindi ascriversi all'azione del Governo, ben consapevole dell'esigenza che il confronto con le parti sociali è necessariamente permanente e positivo. Per quanto concerne poi il verificarsi di comportamenti di carattere discriminatorio e antisindacale di alcuni datori di lavoro, il Sottosegretario ribadisce la posizione già espressa in Commissione in occasione della risposta fornita ad una precedente interrogazione e ricorda l'impegno del Ministero del lavoro che si è sempre attivato, per quanto di sua competenza, per la salvaguardia della libertà sindacale.

Il senatore DE LUCA si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, in quanto il punto non è quello di spiegare i contenuti del protocollo del 23 luglio 1993, ma di affermarne l'attuazione. Fa quindi presente come gli incontri con le parti sociali non abbiano minimamente sortito gli effetti sperati. Sottolinea infine come l'intervento del Governo in materia di mercato del lavoro, non sia stato assolutamente ordinato e organico sino a questo momento.

Il sottosegretario PORCU risponde quindi all'interrogazione n. 3-00177, sottolineando che l'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano è stato incaricato di acquisire elementi conoscitivi, attraverso un apposito accesso presso la Società VIDEOTIME. Ricostruisce quindi la vicenda relativa alla costituzione, all'interno dell'azienda, di una rappresentanza sindacale non riconosciuta dalla direzione dell'azienda stessa. La questione è stata oggetto anche di un ricorso al Pretore di Milano, il quale ha dichiarato il carattere antisindacale dei comportamenti aziendali. L'organo ispettivo del Ministero ha quindi riferito che la società VIDEOTIME ha ottemperato alla decisione pretorile, ma ha presentato ricorso contro il decreto del Pretore di Milano.

Il senatore DE LUCA, dichiarandosi insoddisfatto per la risposta ricevuta, sottolinea che l'azienda colpevole di attività antisindacale è una Società del gruppo FININVEST, non estraneo al Governo attualmente in carica.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(204) BETTONI BRANDANI ed altri: Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore CAMPUS, considerando l'opportunità di approfondire taluni aspetti del provvedimento in titolo, propone di costituire un Comitato ristretto, di cui facciano parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione.

La Commissione concorda.

(579) MANARA: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Si apre il dibattito.

Il senatore VALLETTA ritiene che il beneficio previsto dal disegno di legge in titolo debba essere esteso anche agli immigrati in Italia. Auspica altresì che vengano potenziati e resi più severi i controlli sul sangue e sugli emoderivati affinché si riducano sensibilmente tutte le complicazioni post-trasfusionali. Considera infine la necessità di modificare la normativa in materia di erogazione dell'assegno per

i soggetti affetti da contagio, in modo che sia commisurato all'età dei soggetti stessi.

Il sottosegretario NISTICÒ propone l'aggiornamento delle tabelle di risarcimento per il personale esposto a rischi di contagio, principalmente dell'AIDS, prendendo come riferimento i parametri contenuti in talune direttive comunitarie.

Il senatore DI ORIO osserva al riguardo che la Francia ha modificato di recente i parametri di indennizzo per i danni derivanti da contagio.

Il senatore PEPE ritiene che il beneficio previsto dal disegno di legge debba essere esteso a coloro che siano in grado di dimostrare di essere stati esenti da qualunque forma di infezione, in epoca anteriore alla prima somministrazione di plasma o di emoderivati, e successivamente siano risultati contagiati.

Il sottosegretario NISTICÒ reputa di difficile documentazione le fattispecie indicate dal senatore Pepe.

Il senatore TORLONTANO propone di rendere obbligatoria l'informazione, nei confronti dei pazienti che debbano essere sottoposti a trasfusione, della possibilità di evitare che venga loro somministrato sangue altrui e che si faccia ricorso, all'autotrasfusione. Ritiene poi rispondente ad una forma di giustizia sociale provvedere al risarcimento dei soggetti che abbiano contratto l'AIDS nelle fasi iniziali del fenomeno.

Il relatore ANDREOLI, in sede di replica, valuta positivamente le osservazioni svolte dai membri della Commissione che, al di là delle diverse proposte di modifica preannunciate, sono volte all'approvazione di una normativa che intende migliorare ed integrare quella vigente. Proprio per addivenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in titolo, auspica che il parere della Commissione bilancio sia favorevole. Condivide poi la proposta del rappresentante del Governo di aggiornare le tabelle di risarcimento dei danni derivanti dal contagio, così come considera estremamente importante il rafforzamento delle attività di controllo, che garantirebbero una più ampia prevenzione dei rischi di contagio stesso.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, non essendoci altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale; poichè non sono pervenuti tutti i pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione concorda, e l'esame è conseguentemente rinviato.

(385) SIGNORELLI ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente che è nel senso di nulla osta alla duplice condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere derivante dall'approvazione del disegno di legge venga fatto slittare al 1995, e che la sua approvazione definitiva sia successiva a quella della legge finanziaria 1995.

Si apre il dibattito.

Senza discussione, si passa alla presentazione degli emendamenti.

Il relatore BRUGNETTINI, accogliendo il dettato del parere della Commissione bilancio, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Posti separatamente ai voti, favorevole il rappresentante del Governo, gli emendamenti sono accolti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone il rinvio dell'esame del provvedimento in attesa dell'acquisizione degli altri pareri richiesti.

La Commissione concorda, e il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

(177) MARTELLI e SIGNORELLI: Modifica dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente ALBERTI CASELLATI informa la Commissione che è pervenuta una comunicazione del Presidente del Senato – in merito alla questione di competenza sollevata dalla Commissione Affari Costituzionali – che ha confermato in via esclusiva alla 12^a Commissione l'esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario NISTICÒ dà lettura alla Commissione di una Nota del Ministero del tesoro che esprime parere negativo all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto le modifiche proposte all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, oltre a comportare una deroga a favore del solo personale medico dirigente di secondo livello, invocabile anche da altri dipendenti del pubblico impiego, non consentono lo svolgimento delle funzioni organizzative, nonchè l'assunzione di responsabilità previste dall'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1979 n. 761.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ritiene non congrua l'iniziativa del Ministero del tesoro che semmai avrebbe dovuto esprimere il proprio orientamento nelle sedi competenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore DI ORIO, pur esprimendo perplessità riguardo al metodo seguito dal Ministero del tesoro per rappresentare la sua contrarietà sull'argomento in titolo, condivide nel merito le considerazioni svolte. A suo avviso, infatti, non si comprende per quali ragioni il provvedimento debba riguardare solo i medici ospedalieri e non anche quelli universitari, nè, poi, risponde a criteri di equità la previsione esclusivamente dell'attività primaria quale unica titolare della garanzia prevista dal provvedimento. Esso, peraltro, sembra fondarsi sull'assunto, a suo avviso poco condivisibile, che considera insostituibile l'attività svolta dai primari ospedalieri e non tiene così conto delle competenze professionali facenti capo agli altri medici che assumono la responsabilità della gestione delle strutture sanitarie dopo la messa in aspettativa dei primari che ricoprono lo *status* di parlamentare. La posizione contraria del suo gruppo parte quindi dal presupposto che il provvedimento in esame sia da rigettare *in toto*, in quanto gli eventuali emendamenti ad esso presentati - e che dovrebbero sia dirimere i conflitti di competenza che potrebbero insorgere nelle strutture sanitarie nei giorni in cui i primari esercitano la loro attività in Parlamento, sia estendere la medesima garanzia a tutte le altre professioni liberali - porterebbero ad una modifica totale della struttura del provvedimento stesso.

La senatrice MODOLO condivide le perplessità manifestate dal senatore Di Orio sul provvedimento, in quanto non ritiene giustificabile la previsione di simili prerogative solo per il personale medico dirigente di secondo livello; neppure condivisibile è a suo avviso, la tesi secondo la quale il mancato esercizio dell'attività chirurgica conduce ad una progressiva dequalificazione professionale.

Il senatore XIUMÈ ritiene che il disegno di legge intervenga a colmare una serie di disparità di trattamento concernenti la continuazione dell'esercizio dell'attività chirurgica, da parte di medici che abbiano poi rivestito lo *status* di parlamentare consentita discrezionalmente a seconda della struttura sanitaria nella quale prestavano attività. Esso infatti non intende stabilire il criterio dell'insostituibilità dei primari che assurgano a cariche elettive, bensì consentire a tali soggetti un aggiornamento costante e qualificato che permetta loro di conservare un livello professionale elevato al momento del reinserimento a tempo pieno nella struttura sanitaria di appartenenza.

Il senatore CARELLA condivide le considerazioni svolte dal senatore Xiumè, ravvisando nel provvedimento l'intenzione proprio di garantire il mantenimento di un elevato livello di professionalità dei medici che siano chiamati a rivestire altri incarichi e ritiene, tuttavia, che la previsione del provvedimento debba estendersi anche ai medici del primo livello.

Il senatore ANDREOLI si associa alle pregnanti considerazioni svolte dal senatore Xiumè in quanto condivide la necessità di garantire un immediato reinserimento nel posto di lavoro dei soggetti che abbiano dovuto allontanarsene temporaneamente per ricoprire incarichi elettivi. Comprende altresì l'opportunità di estendere non soltanto ai primari, ma anche ad ulteriori livelli del personale medico, tale prerogativa.

Il presidente ALBERTI CASELLATI informa la Commissione che, in concomitanza dei lavori dell'Assemblea, i lavori della Commissione devono essere sospesi.

L'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI

Signorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-Usa nella terapia dei tumori (385)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «1994-1996» con le altre: «1995-1997».

1.1

IL RELATORE

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «1994, 1995 e 1996» con le altre: «1995, 1996 e 1997».

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, sesto rigo, sostituire le parole: «1994-1996» con le altre: «1995-1997».

1.3

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

35^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****(936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA propone che si proceda allo svolgimento della relazione e della discussione generale sul provvedimento in titolo, con riserva di esito positivo del parere sui presupposti della 1^a Commissione permanente: considerato che il calendario della prossima settimana sarà particolarmente denso, essendo previsto l'esame di numerosi decreti-legge, tra i quali quelli relativi alla sanatoria edilizia ed alle fognature, si rende necessario accelerare l'iter del disegno di legge sulle dighe, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il relatore SPECCHIA procede quindi all'illustrazione del decreto-legge n. 507 del 1994: il testo proposto dal Governo riproduce le modifiche approvate dal Senato nell'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto, aggiungendovi due norme sulla proroga dei termini per le denunce dei pozzi e per le richieste di captazioni nelle aree protette. Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati hanno poi introdotto adempimenti e precisazioni normative, che hanno registrato un consenso politico assai ampio nell'altro ramo del Parlamento: tra l'altro, la tutela della pubblica incolumità è stata riferita anche alle popolazioni ed ai territori a valle degli invasi, mentre sono stati confermati i limiti vigenti in materia di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale; l'approvazione dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe, poi, tiene luogo degli adempimenti previsti dalla legislazione sulla staticità delle opere, mentre ad un regolamento regionale è demandata la disciplina del

procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di competenza delle regioni.

Le caratteristiche della domanda di sanatoria sono poi integrate da maggiori specificazioni tecniche e da termini cronologici più precisi; anche la normativa sul personale è modificata in senso migliorativo. Il relatore raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche, consentendo così la definitiva conclusione di un *iter* che ha subito ben sei reiterazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PINTO, ringraziato il relatore per la puntuale illustrazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sottolinea come si debba evitare un'ulteriore reiterazione del decreto, considerata la situazione di illegalità in cui versa un così elevato numero di dighe ed i pericoli che ne derivano. Pur manifestando un giudizio sostanzialmente favorevole sul provvedimento, ritiene che non tutte le modifiche apportate siano condivisibili: in particolare, l'inserimento all'articolo 1 del riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere ai fini della tutela della pubblica incolumità, gli appare pleonastico, mentre l'ulteriore adempimento contenuto alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 3, ancorchè condivisibile, può far sorgere interrogativi sulla concreta possibilità di assolvere le funzioni e i compiti assegnati.

Riferendosi, poi, all'ordine del giorno proposto dalla Commissione e approvato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 398 del 1994, sottolinea la perdurante esigenza che il Governo si attenga all'invito in esso contenuto a fornire entro un anno al Parlamento una compiuta e particolareggiata relazione circa lo stato delle dighe.

Il senatore FALQUI ritiene che non tutte le modifiche apportate al testo del decreto-legge siano da considerarsi positive. Si domanda in particolare l'esatto significato dell'inserimento della parola «esclusivamente» al primo comma dell'articolo 1 e quale sia il regime che ne deriva per i residui agricoli; è essenziale poi una migliore formulazione del comma 7-*bis*, eliminando l'ambiguità della dizione «tiene integralmente luogo». L'articolo 2-*bis* aggiunto, poi, prevede un termine troppo ampio per l'emanazione del regolamento da parte delle regioni, le quali, a suo modo di vedere, possono provvedere entro tre mesi; quanto all'articolo 7, mentre saluta positivamente l'eliminazione del riferimento all'ANPA, un diverso giudizio esprime per quanto riguarda l'ENEA.

Il senatore TERZI giudica favorevolmente il testo in esame che ritiene migliorativo rispetto al precedente decreto-legge; richiama poi l'attenzione sull'importanza di una sua rapida conversione, ritenendo non più procrastinabile l'obiettivo di mettere in sicurezza i bacini.

Il senatore CUSUMANO sottolinea a sua volta la necessità di assicurare un *iter* spedito al provvedimento, anche se – compatibilmente con l'urgenza – ritiene possibile apportarvi alcune modifiche migliorative; condivide in particolare l'osservazione del senatore Falqui circa la necessità di rendere meno ambiguo il contenuto del comma 7-*bis* dell'articolo 1; opportuna appare anche la riduzione a tre mesi del termine fis-

sato per l'adozione del provvedimento regionale relativo al procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza. L'ordine del giorno già approvato in sede di conversione del precedente decreto e contenente l'obbligo di relazione al Parlamento inserito su proposta del senatore Pinto, deve essere ripresentato.

Il senatore PAROLA lamenta che troppo spesso l'opposizione sia messa nelle condizioni di dovere accettare provvedimenti nel testo approvato dalla Camera, senza il necessario approfondimento e senza potervi apportare emendamenti; in particolare gli sembra che l'articolo 15 meriti un'analisi approfondita, data la delicatezza della materia trattata. Preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento e l'eventuale presentazione di un emendamento teso a sopprimere l'articolo 15.

Il senatore CARCARINO condivide l'atteggiamento del senatore Parola relativamente all'articolo 15. Ritiene, poi, che sia possibile proporre alcune modifiche: oltre alla soppressione dell'articolo suddetto, gli sembrano da accogliere le osservazioni formulate dal senatore Falqui su alcuni articoli. Non esprime per il momento il proprio voto sul provvedimento nel suo complesso, restando esso condizionato anche alle modifiche che verranno eventualmente introdotte.

Il presidente BRAMBILLA rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

36^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

indi del Vice Presidente
MANIS

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nania.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di stamane.

Il presidente BRAMBILLA, dichiarata chiusa la discussione generale, sospende la seduta in attesa che pervenga il parere della 1ª Commissione permanente.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,05.

Il presidente MANIS annuncia che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 507 del 1994.

Replica agli intervenuti il relatore SPECCHIA, che dà notizia anche del parere favorevole pervenuto dalla 5ª Commissione permanente: in esso è formulato un rilievo sul contenuto dell'articolo 7, comma 3, ma esso va in direzione opposta all'orientamento emerso nelle Commissioni di merito durante l'iter del provvedimento, per cui non appare opportuno darvi seguito. Più in generale, ribadisce l'invito ad approvare il provvedimento senza ulteriori modificazioni: le osservazioni formulate in discussione generale non appaiono infatti sostanziali; l'unico rilievo effettivamente pregnante è quello attinente l'eterogeneità degli articoli 14 e 15 rispetto al contenuto del decreto-legge. In proposito, occorre però rilevare che il Governo si è trovato dinanzi all'imminente scadenza di termini che è stato necessario prorogare, senza alcun pregiudizio per il contenuto delle norme richiamate.

Dopo aver espresso favore per l'ipotesi della ripresentazione in Assemblea da parte del senatore Pinto dell'ordine del giorno già approvato il 2 agosto 1994 dal Senato, il relatore giudica positivamente l'introduzione di un termine più breve per l'emanazione del regolamento regionale di cui al comma 2-bis dell'articolo 2; anche le norme sul personale recepiscono in linea di massima un orientamento emerso in sede parlamentare.

Su istanza del senatore TERZI, il relatore riconosce che le prove strutturali di collaudo mediante svuotamento degli invasi implicano seri problemi di dispersione di risorse idriche, specialmente nelle aree sicciotose del Paese; auspica pertanto che in materia il Governo fornisca valutazioni tecniche atte a giustificare la scelta contenuta nel testo, nella seduta di domani.

Dopo brevi interventi dei senatori PAROLA e FALQUI, relativi ai tempi di prosecuzione dell'iter, il presidente MANIS fissa per domani alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15 del medesimo giorno.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,30.

*ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
(R029 000, B53°, 0004°)*

Tiziana PARENTI, Presidente, propone che, in considerazione della possibilità che al Senato si tengano importanti comunicazioni del Governo, possibilità sulla quale fino a questo momento non è stato possibile acquisire una certezza e che tuttavia potrebbe avere riflessi sulla presenza del numero legale, la seduta prevista per oggi alle ore 17 venga rinviata a martedì prossimo, alla medesima ora. Riterrebbe opportuno, dati gli impegni dei senatori membri della Commissione, rinviare anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, portandola a martedì prossimo, al termine della seduta della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 17,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(397) PINTO ed altri. - *Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato, di patteggiamento*

(887) ELLERO, SILIQUINI e ROSSO. - *Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario*

(915) LA LOGGIA ed altri. - *Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta*

(Parere alla 2ª Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MAGLIOZZI osserva che i disegni di legge in titolo trattano una materia particolarmente critica, che desta notevole interesse nell'opinione pubblica. Soffermatosi sullo specifico oggetto delle singole iniziative, prospetta l'opportunità di rimetterne l'esame alla sede plenaria, anche in considerazione dell'annunciata proposizione di altri disegni di legge e della probabile eventualità che nella Commissione di merito si pervenga alla redazione di un testo unificato.

Dopo che il senatore ELLERO ha fornito chiarimenti in ordine al disegno di legge n. 887, da lui proposto, la Sottocommissione conviene di rimettere alla sede plenaria l'esame dei disegni di legge.

(591) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore VILLONE, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(667) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole su conforme proposta del relatore VILLONE.

(668) Adesione al Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore VILLONE, che propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito: conviene la Sottocommissione.

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ELLERO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole su conforme proposta del relatore ELLERO.

(731) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati. Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1^o febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 9 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore ELLERO, che propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito: conviene la Sottocommissione.

(618) PETRICCA. - Concessione di decorazioni al valor militare

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del disegno di legge, proponendo di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

(653) RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore MAGLIOZZI e la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

(614) NAPOLI ed altri. - Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI espone il contenuto del disegno di legge, proponendo di formulare un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(657) PETRICCA. - Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Pubblico registro automobilistico

(Parere alla 8ª Commissione: contrario)

Il relatore GUBBINI rileva l'incongruenza di una modifica normativa volta a trasformare una disciplina di rango regolamentare in disposizione legislativa, in un contesto proprio della fonte secondaria: propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

La Sottocommissione concorda.

(879) Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, concordi i senatori MAGLIOZZI e VILLONE, si conviene di rimettere alla sede plenaria l'esame del provvedimento in titolo.

(291) GREGORELLI ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali*

(414) GARATTI e GEL. - *Nuove norme sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore GUBBINI, che condivide il proposito dei disegni di legge, volti a ripristinare la piena competenza regionale, senza interferire nelle funzioni statali in materia di ricerca: propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(385) SIGNORELLI ed altri. - *Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAGLIOZZI, che riferisce in sostituzione del relatore Mensorio, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(579) MANARA. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, in sostituzione del relatore Mensorio; la Sottocommissione, quindi, esprime parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(758) PASSIGLI. - *Norme in materia di conflitto di interesse:* parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(589) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992: parere favorevole;

(730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale del diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(237) BOSO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

(360) DE NOTARIS ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

(369) DELFINO. - *Norme sul servizio civile alternativo:* rinvio dell'emissione del parere;

(373) SALVATO ed altri. - *Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare:* rinvio dell'emissione del parere;

(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9^a Commissione:

(603) ROBUSTI. - *Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA:* rimessione alla Commissione plenaria;

(865) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri; Lembo ed altri: parere favorevole con osservazioni;

(326) **BORRONI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione di inchiesta sull'AIMA*: parere favorevole con osservazioni;

(619) **ROBUSTI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)*: parere favorevole con osservazioni;

alla 10ª Commissione:

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia*, parere su emendamenti: rinvio dell'emissione del parere;

(451) **GIURICKOVIC ed altri.** - *Norme sul sistema di certificazione*: rinvio dell'emissione del parere;

(698) **PERIN ed altri.** - *Norme sul sistema di certificazione*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(936) *Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe*: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

19° Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

(777) Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e di nulla osta sugli emendamenti)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, ricordando che l'esame è stato ulteriormente rinviato nelle sedute del 27 settembre e del 4 ottobre non essendo pervenute osservazioni da parte del Tesoro.

Sono sopraggiunti emendamenti da parte della Commissione di merito, che, nella sostanza, non alterano la struttura del provvedimento: pertanto la sorte di tali emendamenti dovrebbe essere legata al parere sul testo.

Conclusivamente la Commissione potrebbe trasmettere un parere favorevole sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 1 nel senso di definire il termine ivi previsto entro l'anno 1994, al fine di evitare il minor risparmio che la norma causerebbe al corrente esercizio. Il parere potrebbe essere di nulla osta relativamente al comma 2 dell'articolo 3, non ponendosi una questione di mancanza di copertura dato che comunque l'operatività delle norme prorogate avrebbe luogo entro il corrente esercizio, diversamente da quanto potrebbe accadere ove si desse corso ad una successiva proroga, dopo aver comunque osservato che non appare giustificata la sola esenzione della Amministrazione della difesa per l'applicazione della legge sulla soppressione delle gestioni fuori bilancio. Relativamente agli emendamenti il parere potrebbe essere di nulla osta.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha fatto sapere, circa l'articolo 1, che i risparmi in questione non erano stati considerati ai fini della definizione dei saldi di bilancio, in quanto rilevabili solo a consuntivo. Circa l'articolo 3, comma 2, il Tesoro ne propone la soppressione, perchè esso contrasta con la *ratio* della legge n. 559

e potrebbe indurre altre amministrazioni a formulare analoghe richieste.

Il senatore CHERCHI lamenta il fatto che, malgrado sia stata da tempo avanzata una richiesta in materia, il Governo non ha ancora trasmesso dati circa gli effetti della soppressione delle gestioni fuori bilancio. Il parere pertanto dovrebbe essere fortemente critico per ciò che concerne la parte del disegno di legge relativa a tale materia.

Si associa il senatore ZACCAGNA, proponendo di esprimere, nel parere, una critica circa la normativa di esenzione proposta per il Ministero della difesa.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,20.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(758) PASSIGLI: Norme in materia di conflitto di interesse: parere favorevole con osservazioni;

alla 3ª Commissione:

(730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 14,30

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Lazio.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (777).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).

III. Esame del disegno di legge:

- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI e SIGNORELLI. - Modifica dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione (177).

II. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866).
- Misure intese a favorire nuova occupazione (781).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale forense (578).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).

- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
 - DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
 - SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
 - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (786).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale forense (578).
- PINTO ed altri. - Ordinamento della professione forense (825).
- SILIQUINI e TABLADINI. - Riforma professionale forense (848).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 (809).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza Multinazionale e Osservatori (MFO), con allegato Addendum effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992 (548).
- Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977 (668).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (730).

Procedure informative

Proposta di indagine conoscitiva sulla struttura e le funzioni di Ministero degli affari esteri.

DIFESA (4^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 14

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero (937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea, Adelchi Pillinini, in relazione al problema dell'adeguamento degli intercettori F-104.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (782).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (813).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri; Lembo ed altri)* (865).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).
- GREGORELLI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (291).
- GARATTI e GEI. - Nuove norme sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (414).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 (809).
-

INDUSTRIA (10°)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 (809).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (359).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).

- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 4).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (224).
- Misure intese a favorire nuova occupazione (781).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito agli interventi del Governo in materia previdenziale.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 ottobre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866).

- GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (199).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (936).
-

